

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2958

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 giugno 2026 (v. stampato Senato n. 1880)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 giugno 2026*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 luglio 2023;

b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 luglio 2023;

c) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 26 luglio 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge sono valutati in euro 31.028 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8 e 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della

presente legge sono valutati in euro 21.028 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 11, 12, 13, 15 e 20, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge sono valutati in euro 73.355 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutati in euro 125.411 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Ad esclusione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, di seguito denominate “le Parti”;

Riconoscendo i principi della pari sovranità e dell'integrità territoriale di tutti gli Stati;

Desiderando incrementare l'efficacia della loro cooperazione nella prevenzione e repressione della criminalità mediante la conclusione di un trattato di estradizione;

Confermando il loro rispetto per i rispettivi sistemi giuridici e istituzioni giudiziarie;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Obbligo di estradare

Conformemente alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta si impegna ad estradare alla Parte Richiedente le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva.

ARTICOLO 2

Reati che danno luogo all'extradizione

1. Ai fini del presente Trattato, l'extradizione può essere concessa quando:
 - a) la domanda di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, a norma delle leggi di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un anno;
 - b) la domanda di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva per un reato punibile a norma delle leggi di entrambe le Parti e, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena ancora da espiare è di almeno sei mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi delle leggi delle Parti, non rileva se:

- a) le rispettive leggi delle Parti riconducono gli atti o le omissioni che costituiscono il reato nella stessa categoria di reato o denominano il reato con la stessa terminologia;
 - b) ai sensi delle rispettive leggi delle Parti, gli elementi costitutivi del reato sono differenti, essendo inteso che verrà presa in considerazione la totalità della condotta così come presentata dalla Parte Richiedente.
3. L'extradizione è concessa anche se il reato oggetto della domanda è stato commesso fuori del territorio della Parte Richiedente, purché la legge della Parte Richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
4. Se la domanda di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato a norma delle leggi di entrambe le Parti, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, la Parte Richiesta può concedere l'extradizione per tutti i reati.

ARTICOLO 3

Motivi di rifiuto obbligatori

L'extradizione non è concessa:

- a) se il reato oggetto della domanda è considerato dalla Parte Richiesta come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato;
- b) se la Parte Richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, cittadinanza od opinioni politiche, ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- c) se il reato oggetto della domanda di estradizione potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta;
- d) se la persona richiesta è stata sottoposta o sarà probabilmente sottoposta nella Parte Richiedente a tortura o ad altro trattamento o pena crudele, inumana o degradante;
- e) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti della Parte Richiesta;
- f) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, è intervenuta nella Parte Richiesta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;
- g) se il reato oggetto della domanda di estradizione costituisce soltanto un reato militare ai sensi della legge della Parte Richiesta;

- h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'extradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri suoi interessi essenziali ovvero violi i principi fondamentali del suo diritto interno.

ARTICOLO 4

Motivi di rifiuto facoltativi

L'extradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

- a) il reato oggetto della domanda di estradizione è soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta in conformità alla sua legge interna e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti di detta Parte per lo stesso reato per cui è domandata l'extradizione;
- b) la Parte Richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte Richiedente, ritiene che l'extradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

ARTICOLO 5

Estradizione del cittadino

- 1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini.
- 2. Nel caso di rifiuto dell'extradizione, la Parte Richiedente può chiedere alla Parte Richiesta di sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti al fine di instaurare nei confronti della persona richiesta un procedimento penale o eseguire la pena comminata alla persona richiesta conformemente al suo ordinamento. A tale scopo, la Parte Richiedente fornisce alla Parte Richiesta, per mezzo delle Autorità Centrali di cui all'articolo 6, tutta la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
- 3. La Parte Richiesta ha l'obbligo di perseguire la persona richiesta o di eseguire la pena comminata alla persona richiesta. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente la decisione relativa alla domanda e, in caso di procedimento penale, l'esito del procedimento.

ARTICOLO 6**Autorità Centrali**

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le domande di estradizione e comunicano direttamente tra loro.
2. L'Autorità Centrale della Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia e l'Autorità Centrale della Repubblica Socialista del Vietnam è il Ministero della Pubblica Sicurezza.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

ARTICOLO 7**Domanda di estradizione e documenti necessari**

1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati:
 - a) l'indicazione dell'Autorità Richiedente;
 - b) il nome, la data di nascita, il sesso, la cittadinanza, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identità ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, e anche, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
 - c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato oggetto della domanda di estradizione, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi e la loro qualificazione giuridica;
 - d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
 - e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della domanda di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio di questa Parte.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la domanda di estradizione deve essere accompagnata:
 - a) dalla copia dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente della Parte Richiedente, quando la domanda ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
 - b) dalla copia della sentenza applicabile e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione a una condanna nei confronti della persona richiesta.

3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte Richiedente a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo sono sottoscritti e timbrati ufficialmente dalle Autorità competenti della Parte Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta o in inglese.

ARTICOLO 8

Informazioni supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione ai sensi del presente Trattato, quest'ultima Parte può richiedere che le necessarie informazioni aggiuntive siano fornite entro sessanta (60) giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

ARTICOLO 9

Decisione

1. La Parte Richiesta decide sulla domanda di estradizione conformemente alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente la Parte Richiedente della sua decisione.
2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte Richiedente.

ARTICOLO 10

Principio di Specialità

1. La persona estradata conformemente al presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna nella Parte Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa, salvo che:
 - a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte Richiedente, vi abbia fatto volontariamente ritorno;

- b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque (45) giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, questo periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore;
 - c) la Parte Richiesta vi acconsenta. In tale caso, la Parte Richiesta, previa specifica domanda della Parte Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa per un reato differente da quello per il quale è stata presentata la domanda di estradizione, conformemente alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo, la Parte Richiesta può domandare alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7.
2. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere sottoposta a procedimento penale per il reato diversamente qualificato, a condizione che per tale reato sia consentita l'extradizione ai sensi del presente Trattato.

ARTICOLO 11

Riestradizione a uno Stato terzo

1. Quando una persona è stata consegnata alla Parte Richiedente, questa Parte non può estradarla a uno Stato terzo per un reato commesso prima della sua consegna, salvo che:
- a) la Parte Richiesta vi acconsenta;
 - b) la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Richiedente, non l'abbia fatto entro quarantacinque (45) giorni dalla sua definitiva liberazione. Tuttavia, questo periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha potuto lasciare il territorio della Parte richiedente per cause di forza maggiore; oppure
 - c) la persona ha fatto volontariamente ritorno nel territorio della Parte Richiedente dopo averla lasciato.
2. La Parte Richiesta può domandare alla Parte Richiedente di fornirle i documenti che le sono stati presentati dallo Stato terzo rispetto al consenso richiesto a norma del comma 1, lettera (a) del presente articolo.

ARTICOLO 12**Arresto**

1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente può domandare l'arresto della persona richiesta prima della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto è avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali designate nel presente Trattato, oppure mediante l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambe le Parti.
2. La domanda di arresto contiene:
 - a) una descrizione della persona richiesta, comprese le informazioni relative alla sua cittadinanza e, se possibile, fotografie e impronte digitali;
 - b) la localizzazione della persona richiesta;
 - c) una breve descrizione dei fatti, compreso il tempo e luogo di commissione del reato;
 - d) l'indicazione delle leggi violate e una dichiarazione che attesti l'esistenza di un mandato di arresto o di una sentenza o di una condanna emessi a carico della persona richiesta;
 - e) la dichiarazione che la domanda di estradizione e i documenti a sostegno relativi alla persona richiesta seguiranno entro il termine indicato nel presente Trattato; e
 - f) l'indicazione della pena che può essere inflitta o che è stata inflitta per il reato.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto, la Parte Richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte Richiedente circa l'esito della sua domanda.
4. L'arresto e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta (60) giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta non riceve la formale domanda di estradizione e i relativi documenti a sostegno previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
5. L'arresto che diviene inefficace a norma del comma 4 del presente articolo non impedisce l'extradizione della persona richiesta se successivamente la Parte Richiesta riceve la formale domanda di estradizione conformemente alle condizioni e ai limiti indicati nel presente Trattato.

ARTICOLO 13**Domande di estradizione avanzate da più Stati**

1. Se più Stati presentano domande di estradizione per la stessa persona relative allo stesso reato o a reati differenti, la Parte Richiesta determina in quale di tali Stati estradare la persona e comunica ai medesimi Stati la sua decisione.
2. Nel determinare in quale Stato estradare la persona, la Parte Richiesta valuta tutte le circostanze del caso e in particolare:
 - a) se le domande riguardano reati differenti, la loro rispettiva gravità;
 - b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
 - c) le date delle domande;
 - d) la cittadinanza della persona richiesta;
 - e) il luogo abituale di residenza della persona;
 - f) se le domande sono state formulate a norma di un trattato di estradizione;
 - g) gli interessi dei rispettivi Stati; e
 - h) la cittadinanza della vittima.

ARTICOLO 14**Consegna della persona richiesta**

1. Se la Parte Richiesta concede l'extradizione, le Parti si accordano prontamente sul tempo, luogo e su tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. La Parte Richiedente è altresì informata della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'extradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di trenta (30) giorni dalla data in cui la Parte Richiedente è informata della concessione dell'extradizione.
3. Se, nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, la Parte Richiedente non prende in consegna la persona da estradare, la Parte Richiesta la pone immediatamente in libertà e può rifiutare una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente nei confronti di tale persona per lo stesso reato, salvo quanto diversamente disposto al comma 4 del presente articolo.
4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna la persona da estradare entro il termine convenuto per cause di forza maggiore, la Parte interessata informa l'altra Parte e le stesse concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Quando la persona da estradare fugge tornando nella Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In questo caso, la Parte Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dalla Parte Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, comma 1.

ARTICOLO 15

Consegna differita e temporanea

1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, la Parte Richiesta può consegnare la persona richiesta o differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o all'esecuzione completa o parziale della pena che le è stata inflitta. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente dell'eventuale differimento.
2. Oltre al caso previsto dal comma 1 del presente articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale caso la Parte Richiesta presenta alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata a cura della propria struttura sanitaria pubblica competente.
3. Nella misura consentita dalla sua legge, se la persona indicata nel comma 1 del presente articolo è stata dichiarata estradabile, la Parte Richiesta può consegnarla temporaneamente al fine di consentirne il perseguimento penale nella Parte Richiedente, in conformità alle condizioni che saranno determinate tra le Parti. La persona così consegnata è detenuta nella Parte Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta dopo la conclusione del procedimento a suo carico. La persona riconsegnata alla Parte Richiesta a seguito di una consegna temporanea è consegnata in maniera definitiva alla Parte Richiedente al fine di scontare l'eventuale pena inflitta, in conformità alle disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 16**Procedura semplificata di estradizione**

1. Quando la persona di cui si chiede l'extradizione acconsente ad essere estradata, la Parte Richiesta, nel rispetto della propria legge, può consegnare la persona il prima possibile senza ulteriori formalità e senza la necessità per la Parte Richiedente di fornire la documentazione indicata all'articolo 7 del presente Trattato. La Parte Richiesta può tuttavia richiedere le eventuali ulteriori informazioni che ritiene necessarie per concedere l'extradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa per iscritto in conformità alla legge interna della Parte Richiesta.

ARTICOLO 17**Consegna di cose e somme di danaro**

1. A domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, conformemente alla sua legge interna, sequestra le cose e/o le somme di danaro rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'extradizione, consegna tali cose alla Parte Richiedente. Ai fini del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte Richiedente:
 - a) le cose o gli strumenti che sono stati utilizzati per commettere il reato e che possono servire quali mezzi di prova;
 - b) le cose che sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o che successivamente si sia accertato essere derivate dai proventi del reato;
 - c) i fondi e le somme di denaro ragionevolmente ritenute essere proventi del reato.
2. La consegna delle cose e/o dei fondi indicati al comma 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'extradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. La Parte Richiesta, al fine di dare corso ad altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose e/o dei fondi sopra indicati fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarli temporaneamente a condizione che la Parte Richiedente si impegni a restituirli.
4. La consegna delle cose e/o dei fondi suddetti indicati nel presente articolo non pregiudica gli eventuali legittimi diritti o interessi della Parte Richiesta o di terzi rispetto ad essi. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte Richiedente restituisce, alla Parte Richiesta o al terzo, le cose e/o i fondi consegnati, senza oneri, appena possibile dopo la conclusione del procedimento.

ARTICOLO 18**Transito**

1. Quando la persona deve essere estradata dalla Parte Richiesta attraverso il territorio di un altro Stato (di seguito denominato lo “Stato di transito”), la Parte Richiedente chiede allo Stato di transito di consentire il transito della persona sul suo territorio. La richiesta deve essere presentata attraverso le Autorità Centrali, o in casi urgenti, attraverso l’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL). La disposizione non si applica nel caso sia usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito.
2. Una volta ricevuta la richiesta, che deve contenere le informazioni del caso, lo Stato di transito tratta la richiesta a norma della sua legge interna.
3. Nel caso di uno scalo imprevisto, lo Stato di transito può, su richiesta dell’ufficiale di scorta, trattenere la persona in custodia per novantasei (96) ore, in attesa di ricevere la domanda di transito formulata in conformità al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 19**Spese**

1. La Parte Richiesta provvede rispetto a tutte le necessità del procedimento derivante dalla domanda di estradizione e alle relative spese.
2. Sono a carico della Parte Richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l’arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa alla Parte Richiedente, e anche le spese che si riferiscono al sequestro e alla custodia delle cose e/o fondi indicati all’articolo 17.
3. Sono a carico della Parte Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose e/o fondi sequestrati dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente, e anche le spese del transito di cui all’articolo 18.

ARTICOLO 20**Informazioni successive alla consegna**

La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornisce prontamente alla Parte Richiesta informazioni sul procedimento o sull’esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull’extradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

ARTICOLO 21**Riservatezza**

1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione e ogni altra informazione che riguarda l'extradizione e acquisita dopo la consegna della persona estradata.
2. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione e delle informazioni ricevute da o fornite all'altra Parte quando vi è un'esplicita richiesta in tal senso formulata dalla Parte interessata.
3. La Parte Richiesta assicura che le informazioni ricevute dalla Parte Richiedente siano protette rispetto a perdita, accesso, uso, modifica e divulgazione illeciti o uso improprio.

ARTICOLO 22**Protezione dei dati personali**

1. Senza pregiudizio per quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i dati personali possono essere raccolti e trasmessi solo se necessario e proporzionato ai fini indicati nella domanda di estradizione.
2. I dati personali trasferiti all'altra Parte per effetto dell'esecuzione di una domanda presentata ai sensi del presente Trattato possono essere utilizzati dalla Parte a cui i dati sono stati trasferiti esclusivamente per i seguenti scopi:
 - a) ai fini del procedimento penale per il quale è stata richiesta l'extradizione ai sensi del presente Trattato;
 - b) per altri procedimenti penali direttamente connessi al procedimento indicato alla lettera (a) del presente comma;
 - c) per evitare una minaccia immediata e seria alla sicurezza pubblica.
3. Tali dati possono essere utilizzati per qualsiasi altro scopo se è stato preliminarmente prestato il consenso a questo fine dalla Parte che ha trasferito i dati personali.
4. Ciascuna Parte può rifiutare di trasferire dati personali quando tali dati sono protetti ai sensi della sua legge interna, e lo stesso livello di protezione dei dati non può essere fornito dall'altra Parte.
5. La Parte che trasferisce dati personali può richiedere all'altra Parte di fornire informazioni riguardo all'uso effettuato di detti dati.

6. I dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato sono elaborati e cancellati in conformità alla legge interna della Parte che ha ricevuto tali dati. A prescindere da queste limitazioni, i dati trasferiti sono cancellati appena non sono più necessari per il fine per il quale sono stati trasferiti.
7. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la possibilità per la Parte che trasmette i dati personali di imporre ulteriori condizioni in casi specifici quando non si possa eseguire la richiesta di estradizione in assenza di tali condizioni. Quando sono imposte ulteriori condizioni in conformità al presente comma, la Parte alla quale sono stati trasmessi i dati personali elabora i dati ricevuti secondo dette condizioni.

ARTICOLO 23

Compatibilità con altri trattati internazionali

Il presente Trattato non impedisce a ciascuna Parte di estradare all'altra sulla base di altri trattati internazionali di cui entrambe siano parti e, per la Repubblica italiana, non pregiudica alcun diritto od obbligo che le deriva dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO 24

Consultazioni

Le Parti si consultano reciprocamente, in occasioni concordate tra loro, per promuovere la più efficace attuazione del presente Trattato. Le Parti possono anche concordare le misure pratiche che possono essere necessarie per agevolare l'attuazione del presente Trattato.

ARTICOLO 25

Soluzione di controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Parti.

ARTICOLO 26**Entrata in vigore, modifica e cessazione**

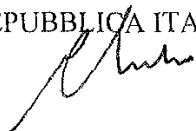
1. Il presente Trattato:
 - a) entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data in cui è scambiata per via diplomatica la comunicazione definitiva di completamento delle procedure legali interne di ratifica del Trattato;
 - b) si applica alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i relativi atti od omissioni sono avvenuti precedentemente a tale data;
 - c) può essere modificato e integrato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti. In caso di modifica e integrazione del Trattato, le modifiche e integrazioni divengono parte integrante del presente Trattato.
2. Ciascuna Parte può recedere dal Trattato dandone comunicazione scritta all'altra Parte. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data in cui la comunicazione è ricevuta dall'altra Parte.
3. In caso di cessazione, il Trattato continua comunque ad essere efficace rispetto alle domande presentate prima della data di cessazione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Roma, il 18 luglio 2023 in lingua italiana, vietnamita e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergente interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

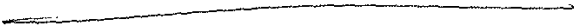
PER LA

REPUBBLICA ITALIANA



PER LA

REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

TREATY
ON EXTRADITION
BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Italian Republic and the Socialist Republic of Viet Nam, hereinafter referred to as “the Parties”;

Recognising the principles of sovereign equality and territorial integrity of all States;

Desiring to make more effective their co-operation in the prevention and suppression of crime by concluding a treaty on extradition;

Affirming their respect for each other’s legal system and judicial institutions;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Obligation to extradite

In compliance with the provisions of this Treaty and upon request of the Requesting Party, the Requested Party undertakes to extradite to the Requesting Party any person who is on its territory and is wanted by the Requesting Party for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final custodial sentence.

ARTICLE 2

Extraditable offences

1. For the purposes of this Treaty, extradition may be granted when:
 - a) the request for extradition is made to carry out criminal proceedings and the offence is punishable, pursuant to the laws of the Parties, with a custodial sentence of at least one year;
 - b) the request for extradition is made for executing a final custodial sentence for an offence punishable pursuant to the laws of the Parties and, at the moment of submission of the request, a period of at least six months of the sentence remains to be served.
2. When determining whether an offence is punishable under the laws of the Parties, it shall not matter whether:
 - a) the laws of the Parties place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offence or describe the offence by the same terminology;

- b) under the laws of the Parties the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the conduct as presented by the Requesting Party shall be taken into account.
- 3. Extradition shall be granted also if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting Party, provided that the law of the Requested Party allows the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.
- 4. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the laws of both Parties, and provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested Party may grant extradition for all of those offences.

ARTICLE 3

Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall not be granted if:

- a) the offence for which it is requested is considered by the Requested Party as a political offence or an offence related to such a category of offence;
- b) the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought for reasons of race, sex, religion, social condition, nationality or political opinion, or that person's position in the criminal proceedings may be prejudiced for any of those reasons;
- c) the offence for which extradition is requested could be punished by the Requesting Party with a punishment prohibited by the law of the Requested Party;
- d) the person sought has been or will probably be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in the Requesting Party;
- e) in respect to the offence for which extradition is requested, the person sought has already been tried with a final judgment by the competent Authorities of the Requested Party;
- f) in respect to the offence for which extradition is requested, there has been in the Requested Party an amnesty, a general pardon of sentence or an individual pardon or if it has become statute barred or if there is any other cause for the extinction of the offence or of the sentence;
- g) the offence for which extradition is requested constitutes solely a military offence under the law of the Requested Party;
- h) the Requested Party deems that granting extradition could jeopardize its sovereignty, security, public order or other essential interests of the Party or violates the fundamental principles of its domestic law.

ARTICLE 4

Optional Grounds for Refusal

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

- a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested Party in accordance with its domestic law and the person sought is being prosecuted or is

- going to be prosecuted by the competent Authorities of that Party for the same offence for which extradition is requested;
- b) the Requested Party, while taking into consideration the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party, considers that the extradition would not be compatible with humanitarian considerations in view of the age, health conditions or other type of personal circumstances of the person sought.

ARTICLE 5

Extradition of Nationals

1. Each Party shall have the right to refuse extradition of its nationals.
2. In case of refusal of extradition, the Requesting Party can ask the Requested Party to submit the case to its competent Authorities in view of initiating a criminal proceedings or executing the penalty imposed on the person sought in compliance with its legislation. To this end, the Requesting Party shall provide the Requested Party, through the Central Authorities under Article 6, with all the documents and any other useful element it has available.
3. The Requested Party has the obligation to prosecute or to execute the penalty imposed on the person sought. The Requested Party shall inform in due time the Requesting Party of the decision made on the request and, in case of prosecution, of the outcome of the proceedings.

ARTICLE 6

Central Authorities

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties shall transmit the request for extradition and communicate directly between them.
2. The Central Authority of the Italian Republic is the Ministry of Justice and the Central Authority of the Socialist Republic of Viet Nam is the Ministry of Public Security.
3. Each Party shall communicate with the other, through diplomatic channels, any change of the designated Central Authority.

ARTICLE 7

Request for Extradition and Required Documents

1. The request for extradition shall be made in writing and contain, therein or in documents attached thereto, the following:
 - a) the indication of the Requesting Authority;
 - b) the name, date of birth, sex, nationality, occupation, domicile or residence of the person sought, the details of his or her identity document, and any other information that may help to determine that person's identity or to determine his or her location and, if available, that person's police identification data, photographs and fingerprints;
 - c) a statement of the facts constituting the offence for which extradition is requested, indicating the date and place of its commission and its legal classification;

- d) the text of the relevant provisions of the applicable laws, including the provisions on the conditions for prosecuting, on the statute of limitations and on the sentence that can be imposed;
 - e) the legal provisions conferring jurisdiction on the Requesting Party, if the offence for which extradition is requested was committed outside of the territory of that Party.
2. In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article, the request for extradition shall be accompanied by:
- a) a copy of the warrant of arrest issued by the competent Authority of the Requesting Party when the request is aimed at carrying out criminal proceedings;
 - b) a copy of the applicable judgment and the indication of the sentence already served when the request is aimed at executing a conviction against the person sought.
3. The request for extradition and relevant supporting documents submitted by the Requesting Party pursuant to paragraphs 1 and 2 of this Article shall be officially signed and sealed by the competent Authorities of the Requesting Party and accompanied by their translation into the language of the Requested Party or into English.

ARTICLE 8

Additional Information

1. If the information provided by the Requesting Party in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested Party to reach a decision under this Treaty, such latter Party may request that the necessary additional information be submitted within sixty (60) days.
2. Failure to submit the additional information within the time limit indicated in paragraph 1 of this Article amounts to renouncing the request for extradition. However, the Requesting Party shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person and for the same offence.

ARTICLE 9

Decision

1. The Requested Party shall decide on the request for extradition in compliance with the procedures provided for in its domestic law and shall inform promptly the Requesting Party of its decision.
2. If the Requested Party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party.

ARTICLE 10

Rule of Speciality

1. The person extradited in compliance with this Treaty shall not be prosecuted, tried, detained for the purpose of executing a sentence in the Requesting Party for any offence committed before being surrendered and different from the one for which extradition is granted, unless:

- a) the person extradited, after having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns to it;
 - b) the person extradited does not leave the territory of the Requesting Party within forty-five (45) days after having had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which the said person fails to leave the Requesting Party for reasons beyond his or her control;
 - c) the Requested Party consents to it. In this case, the Requested Party, upon specific request by the Requesting Party, may agree to prosecute the person extradited or execute a sentence against him or her for an offence different from that for which the request for extradition had been made, in compliance with the conditions and restrictions set by this Treaty. In this respect, the Requested Party may ask the Requesting Party to transmit the documents and information indicated in Article 7.
2. Where there is an amendment to the charge during the proceedings, the person extradited may be prosecuted for the new offence, provided that extradition is permitted under this Treaty for the said offence.

ARTICLE 11

Re-extradition to a Third State

1. Where a person has been surrendered to the Requesting Party, that Party shall not extradite the person to any third State for an offence committed before that person's surrender except where:
 - a) the Requested Party consents;
 - b) the person, having had an opportunity to leave the Requesting Party, has not done so within forty-five (45) days of final discharge. However, this period shall not include the time, for reasons beyond his or her control, that person was unable to leave the territory of the Requesting Party; or
 - c) the person has voluntarily returned to the Requesting Party after having left it.
2. The Requested Party may request from the Requesting Party the production of the documents submitted to it by the third State in relation to any consent sought pursuant to subparagraph 1 (a) of this Article.

ARTICLE 12

Arrest

1. In cases of urgency, the Requesting Party may ask for the arrest of the person sought before the presentation of the request for extradition. The request for arrest shall be made in writing through the Central Authorities designated in this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed upon by both Parties.
2. The request for arrest shall contain:
 - a) a description of the person sought, including information concerning the person's nationality and, if possible, photograph(s) and fingerprints;
 - b) the location of the person sought;

- c) a brief statement of the facts of the case, including the time and place of the commission of the offence;
 - d) a description of the laws violated and a statement of the existence of a warrant of arrest or judgment or conviction against the person sought;
 - e) a statement that a request for extradition and supporting documents for the person sought will follow within the time period specified in this Treaty; and
 - f) a description of the punishment that can be imposed or has been imposed for the offence.
3. Once the request for arrest is received, the Requested Party shall take the measures necessary to ensure the custody of the person sought and shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of its request.
 4. Arrest and any coercive measure that might have been imposed shall become ineffective if, within sixty (60) days after the arrest of the person sought, the Central Authority of the Requested Party does not receive the formal request for extradition and supporting documents provided in Article 7 of this Treaty.
 5. An arrest which becomes ineffective pursuant to paragraph 3 of this Article shall not prejudice the extradition of the person sought if the Requested Party subsequently receives the formal request for extradition in compliance with the conditions and restrictions of this Treaty.

ARTICLE 13

Requests for Extradition made by several States

1. Where requests are received from several States for the extradition of the same person either for the same offence or different offences, the Requested Party shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify those States of its decision.
2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested Party shall have regard to all the relevant circumstances and, in particular, to:
 - a) if the requests relate to different offences, the relative seriousness of those offences;
 - b) the time and place of commission of each offence;
 - c) the respective dates of the requests;
 - d) the nationality of the person sought;
 - e) the ordinary place of residence of the person;
 - f) whether the requests were made pursuant to an extradition treaty;
 - g) the interests of the respective States; and
 - h) the nationality of the victim.

ARTICLE 14

Surrender of the Person sought

1. Where the Requested Party grants the request for extradition, the Parties shall promptly agree on the time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought. The Requesting Party shall also be informed of the duration of the detention of the person sought to be extradited.

2. The time limit for surrendering the person sought shall be thirty (30) days from the date on which the Requesting Party is informed that the request for extradition has been granted.
3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 of this Article, the Requesting Party does not take over the person to be extradited, the Requested Party shall immediately release him or her from custody and may refuse a new request for extradition made by the Requesting Party for that person for the same offence, except as otherwise provided for in paragraph 4 of this Article.
4. If one of the Parties fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the Party concerned shall inform the other Party and they shall agree together upon a new date for surrender. The provisions indicated in paragraph 2 of this Article shall continue to apply.
5. Where the person to be extradited escapes back to the Requested Party before the criminal proceedings is concluded or the sentence is served in the Requesting Party, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting Party for the same offence. In such a case, the Requesting Party shall not be required to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.
6. The time spent in custody between the date of arrest and the date of surrender, shall be counted by the Requesting Party for the purposes of pre-trial custody within the criminal proceedings or of the sentence to be served in the cases provided for in paragraph 1 of Article 2.

ARTICLE 15

Postponement and Temporary Surrender

1. Where the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceedings or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested Party shall inform the Requesting Party of any postponement.
2. In addition to the case provided for in paragraph 1 of this Article, the surrender may be postponed when the transfer, due to the state of health of the person sought, may endanger his or her life or worsen such state. In such a case the Requested Party shall submit to the Requesting Party a detailed medical report made by one of its public health institutions.
3. To the extent permitted by its law, where a person referred to in paragraph 1 of this Article has been found extraditable, the Requested Party may temporarily surrender the person sought for the purposes of prosecution to the Requesting Party in accordance with conditions to be determined between the Parties. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting Party and shall be returned to the Requested Party after the conclusion of the proceedings against him or her. A person who is returned to the Requested Party following a temporary surrender shall be finally surrendered to the Requesting Party to serve any sentence imposed, in accordance with the provisions of this Treaty.

ARTICLE 16**Simplified Extradition Procedure**

1. Where the person whose extradition is requested consents to being so extradited, the Requested Party may, subject to its law, surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings and without it being necessary that the Requesting Party submits the documents indicated in Article 7 of this Treaty. The Requested Party may however request any further information it deems necessary to grant the extradition.
2. The declaration of consent by the person sought shall be valid if made in writing in accordance with the domestic law of the Requested Party.

ARTICLE 17**Surrender of items, funds**

1. Upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall, in compliance with its domestic law, seize the items and/or funds found on its territory and which the person sought has at his or her disposal and, when extradition is granted, shall surrender those items to the Requesting Party. For the purposes of this Article, the following items are subject to seizure and subsequent surrender to the Requesting Party:
 - a) the items or instrumentalities used to commit the offence and which may serve as evidence;
 - b) the items that have been found to be at the disposal of the person sought or have been discovered later to be derived from the proceeds of the offence;
 - c) funds and monies reasonably suspected to be proceeds of the offence.
2. The surrender of the items and/or funds indicated in paragraph 1 of this Article shall be made even when extradition, although already granted, cannot be effected due to the death, disappearance or escape of the person sought.
3. The Requested Party may, for the purpose of carrying out any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned items and/or funds until the conclusion of such proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting Party undertakes to return them.
4. The surrender of the above-mentioned items and/or funds indicated in this Article shall not prejudice any legitimate right or interest over those items and/or funds by the Requested Party or any third party. Where these rights or interests exist, the Requesting Party shall return free of charge to the Requested Party or third party the surrendered items and/or funds, as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 18**Transit**

1. Where a person is to be extradited from the Requested Party through the territory of another State (hereinafter called the "State of transit"), the Requesting Party shall request the State of transit to permit the transit of that person through its territory. Such a request shall be submitted through the Central Authorities, or in urgent cases, through the International Criminal Police

Organization (INTERPOL). This does not apply where air transport is used and no landing in the territory of the State of transit is scheduled.

2. Upon receipt of such request, which shall contain relevant information, the State of transit may deal with this request pursuant to its own law.
3. In the event of an unscheduled landing, the State of transit may, at the request of the escorting officer, hold the person in custody for ninety-six (96) hours, pending receipt of the transit request to be made in accordance with paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 19

Expenses

1. The Requested Party shall take all necessary measures relevant to the procedure originated by the request for extradition and bear the relevant expenses.
2. The Requested Party shall bear the expenses incurred in its territory in arresting the person sought and maintaining the said person in custody until the surrender to the Requesting Party, as well as the expenses associated with the seizure and keeping of the items and/or funds referred to in Article 17.
3. The Requesting Party shall bear the expenses incurred in transporting the person extradited and any item and/or fund seized from the Requested Party to the Requesting Party, as well as the expenses of the transit indicated in Article 18.

ARTICLE 20

Subsequent Information after Surrender

The Requesting Party, upon request by the Requested Party, shall provide promptly to the Requested Party information on the proceedings or execution of the sentence imposed on the person extradited or information on the extradition of the said person to a third State.

ARTICLE 21

Confidentiality

1. The Parties agree to keep the documents and any information used in the extradition procedure, as well as any other information relevant to that extradition and acquired after the surrender of the person extradited.
2. Each Party undertakes to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents or information received from or given to the other Party when there is an explicit request to do so by the Party concerned.
3. The Requested Party shall ensure that information received from the Requesting Party must be protected against loss, unlawful access, use, modification and disclosure or misuse.

ARTICLE 22**Protection of Personal Data**

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for extradition.
2. Personal data transferred to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty may be used by the Party to which such data have been transferred for the following purposes exclusively:
 - a) for the purpose of the criminal proceedings in which the extradition was requested under this Treaty;
 - b) for other criminal proceedings directly related to the proceedings mentioned under subparagraph (a) of this paragraph;
 - c) for preventing an immediate and serious threat to public security.
3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transferred the personal data.
4. Either Party may refuse to transfer personal data where such data are protected under its national law, and the same level of data protection cannot be provided by the other Party.
5. The Party that transfers personal data may require the other Party to give information on the use made with such data.
6. Personal data transferred under this Treaty shall be processed and deleted in line with the national law of the Party which received such data. Irrespective of these limits, the data transferred shall be deleted as soon as they are no longer required for the purpose for which they were transferred.
7. This Article shall not prejudice the ability of the Party which transmits the personal data to impose additional conditions in a particular case when the request for extradition could not be executed in the absence of such conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Party to which the personal data have been transmitted shall process the received data according to those conditions.

ARTICLE 23**Compatibility with other International Treaties**

This Treaty shall not prevent one Party from providing extradition to the other Party pursuant to other international treaties to which they are a party and, for the Italian Republic, not prejudice any right or obligation arising from its membership in the European Union.

ARTICLE 24**Consultation**

The Parties shall consult each other, at times mutually agreed to by them, to promote the most effective implementation of this Treaty. The Parties may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.

ARTICLE 25**Settlement of disputes**

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Parties.

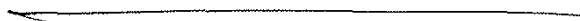
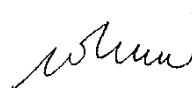
ARTICLE 26**Entry into force, Amendment and Termination**

1. This Treaty:
 - a) shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the day on which the final notification of fulfilling the domestic legal procedures to ratify the Treaty has been exchanged through diplomatic channels;
 - b) shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date;
 - c) may be amended and supplemented subject to mutual consent of the Parties. Where the Treaty is amended and supplemented, the written amendments and supplements shall become an integral part of this Treaty.
2. Each Party may terminate this Treaty by giving a written notification to the other Party. Such termination takes effect six (06) months following the date on which it is received by the other Party.
3. Where being terminated, this Treaty shall nevertheless take effect to requests made prior to the day of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective States, have signed this Treaty.

DONE at Rome, on 18 July 2023, in the Italian, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE SOCIALIST REPUBLIC OF
VIET NAM

TRATTATO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, di seguito denominate "le Parti";

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra le Parti in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione e il reinserimento sociale;

considerando che questo obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un Trattato bilaterale che stabilisca che nei confronti di un cittadino straniero privato della libertà per effetto di una condanna penale la pena possa essere eseguita nel Paese d'origine;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Trattato:

- a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà inflitta da una competente autorità giudiziaria nell'esercizio della sua giurisdizione penale, per una durata determinata o a vita, in conseguenza della commissione di un reato;
- b) "sentenza" indica una decisione definitiva di un'autorità giudiziaria competente non più soggetta a impugnazione;
- c) "persona condannata" indica una persona nei confronti della quale è stata emessa una sentenza definitiva di condanna che è in corso di esecuzione;
- d) "Parte Trasferente" indica la Parte nella quale è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
- e) "Parte Ricevente" indica la Parte alla quale la persona condannata può essere o è già stata trasferita per l'esecuzione della condanna.

Articolo 2**Principi generali**

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. In conformità alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio della Parte Trasferente può essere trasferita nel territorio della Parte Ricevente per scontare la pena che le è stata inflitta con sentenza definitiva.

Articolo 3**Autorità centrali**

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità centrali designate dalle Parti trasmettono le domande di trasferimento delle persone condannate e comunicano direttamente tra loro.
2. L'Autorità centrale della Repubblica Italiana è il Ministero della giustizia e quella della Repubblica Socialista del Vietnam è il Ministero della pubblica sicurezza [Ministry of Public Security].
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, ogni eventuale cambiamento della sua Autorità centrale.

Articolo 4**Condizioni per il trasferimento**

Secondo le disposizioni del presente Trattato, il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata è un cittadino della Parte Ricevente;
- b) la sentenza è definitiva;
- c) la durata della pena che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno ovvero è indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, le Parti possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della pena che resta da eseguire è inferiore ad un anno;
- d) la persona condannata acconsente al trasferimento;
- e) nel caso di persona condannata che sia incapace per età, condizioni fisiche o mentali, il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;

- f) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche secondo la legge della Parte Ricevente;
- g) la Parte Trasferente e la Parte Ricevente sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 5

Obbligo di fornire informazioni

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte Trasferente del contenuto del Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. La persona condannata deve essere anche informata che può essere perseguita, processata o detenuta nella Parte Ricevente al fine di dare esecuzione ad una condanna o a una misura coercitiva, e essere soggetta ad altre restrizioni della libertà personale, per un reato commesso prima del suo trasferimento e diverso da quello per il quale il trasferimento è stato effettuato.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte Trasferente o dalla Parte Ricevente con riferimento alla sua domanda di trasferimento e deve essere anche informata della decisione presa da ciascuna delle Parti.

Articolo 6

Domanda di trasferimento

1. Il trasferimento può essere richiesto:
 - a) dalla Parte Trasferente;
 - b) dalla Parte Ricevente;
 - c) dalla persona condannata, o da terzi che ai sensi della legge di una delle Parti hanno titolo di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta diretta alla Parte Trasferente o alla Parte Ricevente, con la quale è espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.
2. Le richieste e le risposte sono effettuate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità centrali designate ai sensi dell'Articolo 3 del presente Trattato.

Articolo 7**Scambio di informazioni e documentazione a sostegno**

1. Ciascuna Parte trasmette all'altra Parte le domande di trasferimento presentate o ricevute e inoltra le informazioni e i documenti indicati ai commi 2 e 3 del presente Articolo.
2. La Parte Trasferente trasmette:
 - a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identità della persona, la sua foto ed impronte digitali;
 - b) informazioni sul luogo di residenza o sull'indirizzo della persona condannata nella Parte Ricevente, se disponibili;
 - c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
 - d) informazioni sulla natura e durata della pena, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;
 - e) informazioni sull'eventuale custodia cautelare, sui condoni o riduzioni di pena, e su ogni altro elemento relativo all'esecuzione della pena;
 - f) una copia autenticata della sentenza definitiva di condanna;
 - g) una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
 - h) se del caso, una relazione medica e sociale relativa alla persona condannata, informazioni sulla sua detenzione e sui trattamenti medici effettuati nella Parte Trasferente ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione dei trattamenti nella Parte Ricevente;
 - i) la dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il suo consenso ad essere trasferita in conformità alle lettere d) ed e) dell'Articolo 4 del presente Trattato;
 - j) la dichiarazione con la quale la Parte Trasferente manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
 - k) ogni altra informazione o documentazione che la Parte Ricevente ritiene necessarie ai fini della sua decisione.
3. La Parte Ricevente, su richiesta, trasmette:
 - a) una dichiarazione o documento da cui risulti che la persona condannata è un cittadino della Parte Ricevente;
 - b) una copia delle disposizioni di legge della Parte Ricevente da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nella Parte Trasferente costituiscono reato anche per la legge della Parte Ricevente;

- c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento previste dall'Articolo 12 del presente Trattato;
 - d) la dichiarazione con la quale la Parte Ricevente manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della pena;
 - e) ogni altra informazione o documentazione che la Parte Trasferente ritiene necessarie ai fini della sua decisione.
4. Lo scambio di informazioni e di documentazione a sostegno di cui ai commi 2 e 3 del presente Articolo non è effettuato se una delle Parti dichiara immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Articolo 8

Lingua e autenticazione

1. Le domande di trasferimento e la documentazione a sostegno di cui al comma 2 dell'Articolo 6 e all'articolo 7 del presente Trattato sono presentate nella lingua ufficiale della Parte che richiede il trasferimento e sono accompagnate da una traduzione in inglese o nella lingua ufficiale dell'altra Parte.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di certificazione o autenticazione, fatta salva l'autenticazione della sentenza prevista dalla lettera f) del comma 2 dell'Articolo 7 del presente Trattato.

Articolo 9

Consenso e verifica

1. La Parte Trasferente assicura che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento secondo quanto previsto dalle lettere d) ed e) dell'Articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura per prestare il consenso è regolata dalla legge della Parte Trasferente.
2. Prima del trasferimento, se espressamente richiesto dalla Parte Ricevente, la Parte Trasferente dà alla Parte Ricevente la possibilità di verificare, attraverso un funzionario designato in conformità alla legge di quest'ultima Parte, che il consenso sia stato prestato alle condizioni indicate dal comma 1 del presente Articolo.

Articolo 10**Decisione**

1. Prima di decidere in merito al trasferimento di una persona condannata, in conformità agli scopi del presente Trattato le autorità di entrambe le Parti valutano, tra gli altri fattori, la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti condanne penali o procedimenti penali pendenti contro la persona condannata, e i legami sociali e familiari che questa persona ha mantenuto nel suo Stato di cittadinanza, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.
2. Quando la persona condannata non ha rispettato una delle obbligazioni finanziarie che le sono state imposte dalla sentenza di condanna, o quando l'autorità competente della Parte Trasferente non ha ricevuto la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che ritiene rilevanti, la Parte Trasferente può rifiutare il trasferimento della persona condannata.
3. Ciascuna Parte informa prontamente l'altra Parte riguardo alla sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare la domanda di trasferimento, indicando i motivi in caso di rifiuto.

Articolo 11**Consegna della persona condannata**

Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, le Parti si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.

Articolo 12**Esecuzione della condanna**

1. Le autorità della Parte Ricevente continuano l'esecuzione della condanna rispettando la natura giuridica e la durata della pena o della misura privativa della libertà stabilite nella sentenza della Parte Trasferente.
2. L'esecuzione della condanna è disciplinata dalle leggi e dalle procedure della Parte Ricevente, comprese quelle che regolano le condizioni della reclusione o di altre misure privative della libertà, e quelle che prevedono una riduzione della durata della reclusione o di altra misura privativa della libertà mediante liberazione anticipata, condono o altra forma di riduzione della pena.
3. Se la pena per sua natura o durata non è compatibile con la legge della Parte Ricevente, questa può adattare quella pena alla pena prevista dal proprio ordinamento per un reato simile. La pena così adattata non può essere più severa di quella imposta dalla Parte Trasferente per quanto riguarda la sua natura o durata.

4. La Parte Ricevente modifica o pone fine all'esecuzione della condanna appena è informata dalla Parte Trasferente della decisione di concedere alla persona condannata la grazia in conformità all'Articolo 14 del presente Trattato, o di altra decisione o misura della Parte Trasferente che comporti la cancellazione o la riduzione della condanna.
5. La Parte Ricevente informa la Parte Trasferente:
 - a) quando la persona condannata è liberata;
 - b) se alla persona condannata è concessa la liberazione anticipata condizionale.
6. La Parte Ricevente, se la Parte Trasferente lo richiede, fornisce informazioni riguardo all'esecuzione della pena.
7. Se la persona condannata evade dalla custodia prima che l'esecuzione della pena sia terminata, la Parte Ricevente adotta i provvedimenti del caso per arrestarla e assicurare che sia espiata la parte restante della condanna e che la persona sia perseguita per il reato di evasione se questo reato è previsto dalla legge della Parte Ricevente. Se la persona ritorna nella Parte Trasferente ed è localizzata sul suo territorio, questa Parte la arresta e dà esecuzione alla parte restante della pena che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nella Parte Ricevente.

Articolo 13

Revisione della sentenza

Soltanto la Parte Trasferente ha il diritto di decidere sulla domanda di revisione della sentenza.

Articolo 14

Grazia, amnistia, indulto

1. Ciascuna Parte può concedere la grazia, l'amnistia o l'indulto secondo quanto previsto dal proprio ordinamento giuridico e ne informa immediatamente l'altra Parte.
2. Quando riceve la comunicazione di una delle misure indicate al comma 1 che precede, la Parte Ricevente vi dà immediatamente esecuzione in conformità al proprio ordinamento.

Articolo 15

Cessazione dell'esecuzione

La Parte Ricevente fa cessare l'esecuzione della condanna appena è informata dalla Parte Trasferente di una decisione o misura per effetto della quale la condanna cessa di essere eseguibile.

Articolo 16**Informazioni riguardo all'esecuzione della condanna**

La Parte Ricevente fornisce alla Parte Trasferente informazioni sull'esecuzione della condanna:

- a) se, in conformità al proprio ordinamento giuridico, l'esecuzione della condanna è terminata o cessata;
- b) se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
- c) se la Parte Trasferente glielo richiede.

Articolo 17**Transito**

- 1. Se una delle Parti ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altra Parte collabora per consentire il transito attraverso il suo territorio, purché non vi siano motivi di ordine pubblico che lo impediscono.
- 2. La Parte che richiede il transito invia alla Parte di transito, attraverso le Autorità centrali, una richiesta indicando le generalità della persona condannata in transito. La richiesta di transito è accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata.
- 3. La Parte di transito trattiene la persona condannata in transito in stato di custodia fintanto che questa persona si trova sul suo territorio.
- 4. Non è necessaria una richiesta di transito se il trasporto è effettuato per via aerea e non è previsto uno scalo nel territorio della Parte di transito.
- 5. Ciascuna Parte può rifiutare il transito se:
 - a) la persona condannata è cittadina di quella Parte;
 - b) se l'atto per il quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato secondo il proprio ordinamento.

Articolo 18**Spese**

Le spese sostenute in applicazione del presente Trattato sono a carico della Parte Ricevente, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio della Parte Trasferente.

Articolo 19**Riservatezza**

1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di trasferimento, e anche ogni altra informazione relativa a quel trasferimento e acquisita dopo la consegna della persona trasferita.
2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e mantenere la riservatezza o il segreto dei documenti o delle informazioni ricevuti dall'altra Parte, o forniti a questa, quando vi è un'esplicita richiesta in tal senso della Parte interessata.
3. La Parte Richiesta assicura che le informazioni ricevute siano protette rispetto ad una loro perdita, accesso, uso, modifica e divulgazione illeciti o rispetto ad un loro uso improprio.

Articolo 20**Protezione dei dati personali**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente Articolo, i dati personali possono essere raccolti e trasmessi solo se ciò sia necessario e proporzionato ai fini indicati nella domanda di trasferimento.
2. I dati personali trasmessi all'altra Parte per effetto dell'esecuzione di una richiesta formulata ai sensi del presente Trattato possono essere utilizzati dalla Parte alla quale questi dati sono stati trasmessi esclusivamente per i seguenti fini:
 - a) per l'esecuzione della condanna riguardo alla quale è stato richiesto il trasferimento ai sensi del presente Trattato;
 - b) per altri procedimenti direttamente connessi all'esecuzione della condanna di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) per prevenire una minaccia immediata e grave alla pubblica sicurezza.
3. Tali dati possono essere utilizzati anche per altri scopi se la Parte che ha trasmesso i dati personali ha preventivamente dato il suo consenso a tale fine.
4. Ciascuna Parte può rifiutare di trasmettere i dati personali quando questi dati sono protetti dalla propria legge interna, e l'altra Parte non può fornire lo stesso grado di protezione.
5. La Parte che trasmette i dati personali può richiedere all'altra Parte di fornire informazioni sull'uso che ha fatto di tali dati.
6. I dati personali trasmessi ai sensi del presente Trattato sono elaborati e cancellati secondo quanto previsto dalla legge interna della Parte che li ha ricevuti. A prescindere da tali limiti, i dati trasferiti sono cancellati appena non sono più necessari per i fini per i quali sono stati trasmessi.

7. Il presente Articolo non pregiudica la possibilità per la Parte che trasmette i dati personali di imporre ulteriori condizioni in casi specifici, quando la richiesta di trasferimento non potrebbe essere eseguita in assenza di queste condizioni. Quando sono state imposte condizioni aggiuntive secondo quanto previsto dal presente comma, la Parte alla quale sono stati trasmessi i dati personali li elabora secondo tali condizioni.

Articolo 21

Rapporti con altri trattati internazionali

Il presente Trattato non impedisce a una Parte di eseguire il trasferimento all'altra Parte ai sensi di altri Trattati internazionali di cui entrambe siano Parti e, per la Repubblica Italiana, non pregiudica alcuno dei diritti o obblighi che derivano dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Articolo 22

Consultazioni

Le Parti si consultano tra loro, in momenti concordati tra loro, per promuovere la più efficace applicazione del presente Trattato. Le Parti possono anche concordare misure particolari che siano necessarie per agevolare l'applicazione del presente Trattato.

Articolo 23

Applicazione territoriale e temporale

1. Il presente Trattato è applicato in tutto il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica Socialista del Vietnam.
2. Il presente Trattato si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riguardano l'esecuzione di una condanna inflitta prima della sua entrata in vigore.

Articolo 24

Composizione delle controversie

1. Le controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Trattato sono risolte mediante mutua consultazione tra le Autorità centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, la controversia è risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 25**Entrata in vigore**

1. Ciascuna Parte comunica all'altra Parte, per iscritto e per via diplomatica, il completamento delle proprie procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Trattato.
2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima comunicazione.

Articolo 26**Modifiche**

1. Il presente Trattato può essere modificato con il mutuo consenso delle Parti.
2. Ogni modifica del Trattato concordata tra le Parti è effettuata mediante intese tra le Parti ed entra in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del presente Trattato.

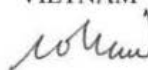
Articolo 27**Cessazione**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in ogni momento, mediante comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In questo caso, il Trattato cessa di avere efficacia il novantesimo (90°) giorno successivo alla data in cui è data la comunicazione di recesso.
2. In caso di cessazione di efficacia, il presente Trattato comunque ha effetto per le richieste presentate prima del giorno in cui il Trattato cessa di avere efficacia.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Stati, hanno firmato questo Trattato.

Fatto a Roma, oggi 18 del mese di Luglio dell'anno 2023, in due originali, ciascuno in lingua italiana, vietnamita e inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo in inglese.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL
VIETNAM

TREATY
ON TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Italian Republic and the Socialist Republic of Viet Nam, hereinafter referred to as "the Parties";

DESIRING to promote an effective cooperation between the Parties on the transfer of sentenced persons for the purpose of facilitating their rehabilitation and social reintegration,

CONSIDERING that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral treaty establishing that a foreign national who is deprived of his or her liberty as a consequence of a criminal conviction may serve his or her sentence in his or her own country;

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purposes of this Treaty:

- a) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a competent court, for a determinate period or for life imprisonment in the exercise of its criminal jurisdiction, as a consequence of the commission of a criminal offence;
- b) "judgment" means a final decision of a competent court, no longer subject to appeal;
- c) "sentenced person" means a person in respect of whom a final judgment of conviction has been given and is being enforced;
- d) "Transferring Party" means the Party in which the sentence was imposed on the person who may be, or has already been, transferred;
- e) "Receiving Party" means the Party to which the sentenced person may be, or has already been, transferred in order to serve the remainder of the sentence.

Article 2
General Principles

1. The Parties, in compliance with the provisions of this Treaty, undertake to afford each other the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons.

2. In accordance with the provisions of this Treaty, a person sentenced in the territory of the Transferring Party may be transferred to the territory of the Receiving Party in order to serve the sentence imposed on him or her by a final judgment.

Article 3

Central Authorities

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties shall transmit the requests for transfer of sentenced persons and communicate directly with each other.
2. The Central Authority for the Italian Republic shall be the Ministry of Justice and for the Socialist Republic of Viet Nam shall be the Ministry of Public Security.
3. Either Party shall notify the other, through diplomatic channels, of any change of its Central Authority.

Article 4

Conditions for Transfer

In accordance with the provisions of this Treaty, transfer may take place if all the following conditions are met:

- a) the sentenced person is a national of the Receiving Party;
- b) the judgment is final;
- c) at the time of receipt of the request for transfer, the length of the sentence left to be served by the sentenced person is of at least one year or the sentence is indeterminate. In exceptional cases, the Parties may agree to a transfer even if the length of the sentence remaining to be served is less than one year;
- d) the sentenced person consents to the transfer;
- e) in the event of the sentenced person's incapacity due to age, physical or mental conditions, his or her legal representative consents to the transfer;
- f) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence also according to the law of the Receiving Party;
- g) the Transferring Party and the Receiving Party agree to the transfer.

Article 5

Obligation to Furnish Information

1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply shall be informed by the Transferring Party of the substance of this Treaty and of the legal consequences resulting from the transfer. The sentenced person shall also be informed that he or she may be prosecuted, put on trial or detained in the Receiving Party with a view to enforcing a sentence or a coercive measure, and be subjected to any other restriction of his or her personal liberty, for any offence committed prior to his or her transfer other than that for which the transfer has been made.
2. The sentenced person must, if he or she so requests, be informed in writing of every step taken by the Transferring Party or by the Receiving Party with respect to his or her request for transfer and shall also be informed of the decision taken by either Party.

Article 6
Request for Transfer

1. Transfer may be requested:
 - a) by the Transferring Party;
 - b) by the Receiving Party;
 - c) by the sentenced person, or by third parties who are entitled under the law of either Party to act on behalf of the sentenced person, by means of a written statement addressed to the Transferring Party or to the Receiving Party expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Treaty.
2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities designated pursuant to Article 3 of this Treaty.

Article 7
Exchange of Information and Supporting Documents

1. Each Party shall transmit to the other Party any request for transfer made or received and shall also forward the information and documents specified in paragraphs 2 and 3 of this Article.
2. The Transferring Party shall transmit:
 - a) information on the personal details of the sentenced person (name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such a person, his or her photo and fingerprints;
 - b) information on the place of residence or address of the sentenced person in the Receiving Party, if available;
 - c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
 - d) information on the nature, duration and date of commencement of enforcement of the sentence;
 - e) information on any pre-trial detention, remission or reduction of sentence, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence;
 - f) a duly authenticated copy of the final judgment of conviction;
 - g) a copy of the law on which the sentence is based;
 - h) if appropriate, a medical and social report on the sentenced person, information about the detention and medical treatment carried out in the Transferring Party and any recommendation for his or her further treatment in the Receiving Party;
 - i) a statement by which the sentenced person expresses consent to his or her transfer in compliance with points d) and e) of Article 4 of this Treaty;
 - j) a statement by which the Transferring Party indicates its consent to the transfer of the sentenced person;
 - k) any other further information or document that the Receiving Party deems necessary for its decision.
3. The Receiving Party, on request, shall send:
 - a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Receiving Party;
 - b) a copy of the law of the Receiving Party indicating that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Transferring Party also constitute a criminal offence according to the law of the Receiving Party;

- c) a statement containing the information on the consequences of the transfer pursuant to Article 12 of this Treaty;
 - d) a statement by which the Receiving Party indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remainder of the sentence;
 - e) any other information or document which shall be deemed necessary by the Transferring Party for its decision.
4. The exchange of information and supporting documents referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article shall not be made if either Party immediately indicates that it does not consent to the transfer.

Article 8

Language and Authentication

1. Request for transfer and supporting documents referred to in paragraph 2 of Article 6 and in Article 7 of this Treaty shall be submitted in the official language of the Party requesting the transfer and accompanied by a translation into English or the official language of the other Party.
2. The supporting documents and records transmitted in application of this Treaty do not require any particular form of certification or authentication, except for the authentication of the judgment provided for in point f) of paragraph 2 of Article 7 of this Treaty.

Article 9

Consent and its Verification

1. The Transferring Party shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with points d) and e) of Article 4 of this Treaty does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Transferring Party.
2. Prior to the transfer, if expressly requested by the Receiving Party, the Transferring Party shall afford the Receiving Party an opportunity to verify, through an official designated in compliance with the law of the latter Party, that the consent has been given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

Article 10

Decision

1. Before making the decision concerning the transfer of a sentenced person in compliance with the purposes of this Treaty, the authorities of each Party shall consider, among other factors, the seriousness and the consequences of the offence, any previous criminal conviction or pending criminal proceedings against the sentenced person, as well as any social and family ties that the said person has maintained in his or her State of nationality, health conditions and any security requirement or other interests of the State.
2. Where a sentenced person has not fulfilled any of the financial obligations imposed by the judicial decision, or the competent authority of the Transferring Party has not received such assurance of the fulfilment of the obligations that it considers significant, the Transferring Party may refuse the transfer of the sentenced person.
3. Each Party shall promptly inform the other Party of its decision as to whether it accepts, postpones or refuses the requested transfer, giving reasons for the refusal.

Article 11**Delivery of the Sentenced Person**

If the transfer of a sentenced person is granted, the Parties shall promptly agree on the time, place and all other details concerning the execution of the transfer.

Article 12**Enforcement of the Sentence**

1. The authorities of the Receiving Party shall continue the enforcement of the sentence complying with the legal nature and duration of the punishment or measure involving deprivation of liberty as determined in the judgment of the Transferring Party.
2. The enforcement of the sentence shall be governed by the laws and procedures of the Receiving Party, including those governing conditions for service of imprisonment or other deprivation of liberty, and those providing for the reduction of the term of imprisonment or other deprivation of liberty by conditional early release, remission or otherwise.
3. If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the Receiving Party, that Party may adapt the sentence in accordance with the sentence prescribed by its own law for a similar offence. The adapted sentence shall not be more severe than that imposed by the Transferring Party in terms of nature or duration.
4. The Receiving Party shall modify or terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed of any decision by the Transferring Party in accordance with Article 14 of this Treaty to pardon the sentenced person, or of any other decision or measure of the Transferring Party that results in cancellation or reduction of the sentence.
5. The Receiving Party shall inform the Transferring Party:
 - a) when the sentenced person is released;
 - b) if the sentenced person is granted conditional early release.
6. The Receiving Party shall, if requested by the Transferring Party, provide any information in relation to the enforcement of the sentence.
7. If the sentenced person escapes from custody before the enforcement of the sentence is completed, the Receiving Party shall take appropriate measures to arrest such person to ensure that the remainder of the sentence be served and that the person is prosecuted for the offence of escape if such an offence is provided for in the law of the Receiving Party. If the person returns to the Transferring Party and is traced in its territory, such Party shall arrest and enforce the remainder of the sentence which the sentenced person should have served in the Receiving Party.

Article 13**Review of Judgment**

Only the Transferring Party has the right to decide on any application for review of the judgment.

Article 14**Pardon, Amnesty, General Pardon of Sentence**

1. Either Party may grant pardon, amnesty or general pardon of sentence in accordance with its laws and shall immediately inform the other Party thereof.
2. When receiving notice of any of the above measures, the Receiving Party shall immediately enforce them in compliance with its law.

Article 15**Termination of Enforcement**

The Receiving Party shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Transferring Party of any decision or measure by virtue of which the sentence ceases to be enforceable.

Article 16**Information on Enforcement of the Sentence**

The Receiving Party shall furnish information to the Transferring Party concerning the enforcement of the sentence:

- a) if, in compliance with its law, the enforcement of the sentence has been completed or terminated;
- b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed;
- c) if requested by the Transferring Party.

Article 17**Transit**

1. If either Party has entered into arrangements with any third State for the transfer of sentenced persons, the other Party shall cooperate by permitting the transit through its territory, provided that no reasons of public order prevent it.
2. The Party requesting transit shall send to the Party of transit, through the Central Authorities, a request indicating who is the sentenced person in transit. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the transfer of the sentenced person.
3. The Party of transit shall hold the sentenced person in transit in custody while said person stays in its territory.
4. No request for transit shall be required if transport is by air and no landing is scheduled in the territory of the Party of transit.
5. Either Party may refuse to grant transit if:
 - a) the sentenced person is a national of that Party;
 - b) if the act on account of which the sentence has been imposed does not constitute an offence pursuant to its law.

Article 18**Costs**

Any costs incurred in the application of this Treaty shall be borne by the Receiving Party, except costs incurred exclusively in the territory of the Transferring Party.

Article 19**Confidentiality**

1. The Parties agree to keep the documents and any information used in the transfer procedure, as well as any other information relevant to that transfer and acquired after the surrender of the person transferred.
2. Each Party undertakes to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents or information received from or given to the other Party when there is an explicit request to do so by the Party concerned.
3. The Requested Party shall ensure that information received must be protected against loss, unlawful access, use, modification and disclosure or misuse.

Article 20**Protection of Personal Data**

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for transfer.
2. Personal data transmitted to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty may be used by the Party to which such data have been transmitted for the following purposes exclusively:
 - a) for the purpose of the enforcement of the sentence for which the transfer was requested under this Treaty;
 - b) for other proceedings directly related to the enforcement of the sentence under point a) of this paragraph;
 - c) for preventing an immediate and serious threat to public security.
3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transmitted the personal data.
4. Either Party may refuse to transmit personal data where such data are protected under its national law, and the same level of data protection cannot be provided by the other Party.
5. The Party that transmits personal data may require the other Party to give information on the use made with such data.
6. Personal data transmitted under this Treaty shall be processed and deleted in line with the national law of the Party which received such data. Irrespective of these limits, the data transmitted shall be deleted as soon as they are no longer required for the purpose for which they were transmitted.
7. This Article shall not prejudice the ability of the Party which transmits the personal data to impose additional conditions in a particular case when the request for transfer could not be executed in the absence of such conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Party to which the personal data have been transmitted shall process the received data according to those conditions.

Article 21**Relationship with other International Treaties**

This Treaty shall not prevent one Party from providing transfer to the other Party pursuant to other international treaties to which both are parties and, for the Italian Republic, not prejudice any right or obligation arising from its membership in the European Union.

Article 22**Consultation**

The Parties shall consult each other, at times mutually agreed to by them, to promote the most effective implementation of this Treaty. The Parties may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.

Article 23**Territorial and Temporal Application**

1. This Treaty shall be applied throughout the territory of the Italian Republic and of the Socialist Republic of Viet Nam.
2. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if this relates to the enforcement of a sentence imposed before such entry into force.

Article 24**Settlement of disputes**

1. Any dispute arising out of the interpretation or application of this Treaty shall be resolved by mutual consultation between the Central Authorities.
2. If they do not reach an agreement, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.

Article 25**Entry into Force**

1. Either Party shall notify the other Party in writing, through diplomatic channels, of the completion of its internal procedures required for the entry into force of this Treaty.
2. This Treaty shall come into force on the thirtieth (30th) day from the date of receipt of the last notification.

Article 26**Amendment**

1. This Treaty may be amended by the mutual consent of the Parties.
2. Any amendment to this Treaty agreed by the Parties shall be made by reciprocal arrangements between the Parties and shall come into effect in accordance with Article 25 of this Treaty.

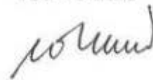
Article 27**Termination**

1. Either Party may terminate this Treaty at any time by giving notice in writing to the other Party through diplomatic channels. In that event, the Treaty shall cease to have effect on the ninetieth (90th) day from the date on which notice is given.
2. Where being terminated, this Treaty shall nevertheless take effect to requests made prior to the day of termination.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective States, have signed this Treaty.

Done at Rome, on this 18th day of July in the year 2023, in two originals, each in the Italian, Vietnamese and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE SOCIALIST REPUBLIC OF
VIET NAM

TRATTATO
DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam (di seguito le Parti):

Desiderando intensificare la loro cooperazione al fine di combattere efficacemente la criminalità,

Tenendo debitamente conto dei diritti umani e dello stato di diritto,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ambito di applicazione dell'Assistenza

1. Le Parti, ai sensi del presente Trattato e delle loro rispettive leggi nazionali, si forniscono l'un l'altra la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Detta assistenza può comprendere:
 - a) la notifica di atti;
 - b) la citazione di persone in relazione a un procedimento penale;
 - c) l'acquisizione e la trasmissione di atti d'indagine e mezzi di prova, comprese le dichiarazioni di persone;
 - d) il trasferimento di procedimenti penali;
 - e) il trasferimento temporaneo di persone condannate detenute nel territorio della Parte Richiesta per comparire nel territorio della Parte Richiedente al fine di partecipare ad atti d'indagine o fornire delle prove;
 - f) l'adozione di misure al fine di rintracciare, bloccare, congelare, sequestrare o confiscare i proventi e/o gli strumenti del reato;
 - g) lo scambio e la trasmissione di informazioni, comprese quelle riguardanti rapporti bancari e finanziari;
 - h) ogni altra forma di assistenza compatibile con l'oggetto del presente Trattato che non sia in contrasto con le leggi della Parte Richiesta.
3. Il presente Trattato non si applica:
 - a) all'estradizione, all'arresto o alla detenzione di qualsiasi persona ai fini della sua estradizione;

- b) all'esecuzione nel territorio della Parte Richiesta delle sentenze penali emesse nella Parte Richiedente, salvo che nella misura consentita dalla legge della Parte Richiesta e dal presente Trattato;
- c) al trasferimento delle persone condannate per l'esecuzione della pena.

Articolo 2

Autorità Centrale

1. Ciascuna Parte designa un'Autorità Centrale ai fini dell'attuazione del presente Trattato.
2. Le seguenti agenzie sono designate come Autorità Centrali all'entrata in vigore del presente Trattato:
 - a) l'Autorità Centrale della Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia;
 - b) l'Autorità Centrale della Repubblica Socialista del Vietnam è la *Supreme People's Procuracy*.
3. Ciascuna Parte informa l'altra di ogni cambiamento dell'Autorità Centrale di cui al paragrafo 2 del presente Articolo per mezzo dei canali diplomatici.
4. Le Autorità Centrali comunicano direttamente tra di loro al fine di dare attuazione al presente Trattato. Ove necessario, le Parti possono comunicare attraverso i canali diplomatici.

Articolo 3

Forma e contenuto delle richieste

1. La richiesta di assistenza deve contenere:
 - a) la denominazione e l'indirizzo dell'Autorità richiedente;
 - b) la denominazione e l'indirizzo dell'Autorità richiesta;
 - c) le generalità di una persona e il suo indirizzo di residenza o lavoro, la denominazione ufficiale e l'indirizzo della sede dell'ente o dell'organizzazione o del suo principale ufficio, cui la richiesta è indirizzata o fa riferimento;
 - d) la descrizione dell'assistenza domandata, lo scopo della richiesta, la natura e i fatti rilevanti del caso, le disposizioni di legge applicabili, anche in relazione alla pena, lo stato delle investigazioni, delle indagini o del processo e il termine entro cui la richiesta dovrebbe essere eseguita.
2. La richiesta di assistenza può contenere:
 - a) l'identità, la nazionalità e il domicilio della persona cui si riferisce il caso o delle altre persone che sono a conoscenza di informazioni relative allo stesso caso;
 - b) le questioni per le quali l'interrogatorio è chiesto, la lista delle domande da porre e, in caso di richiesta finalizzata all'acquisizione di mezzi di prova, la descrizione dei documenti, registri o degli altri elementi di prova da fornire e, ove necessario, l'identità e una descrizione della persona che deve tali documenti, registri o elementi di prova;

- c) una lista delle domande da porre alle persone citate a comparire nell'ambito di un procedimento penale;
 - d) in caso di richiesta di perquisizione, sequestro, tracciamento o confisca di proventi e/o strumenti di reato, una descrizione dei beni e dei luoghi, i motivi per i quali si ritiene che i proventi e/o gli strumenti di reato si trovino nel territorio della Parte Richiesta e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria cui fa riferimento la richiesta;
 - e) le modalità di attuazione della richiesta che porterebbero con ogni probabilità a localizzare o sequestrare i proventi e/o gli strumenti di reato;
 - f) i requisiti o le procedure che la Parte Richiedente desidera siano seguite al fine di facilitare l'esecuzione della richiesta, compresi la forma e i modi con cui le informazioni, i mezzi di prova, i documenti o gli oggetti debbano essere forniti;
 - g) il grado di riservatezza richiesto e i relativi motivi;
 - h) la finalità, la data prevista e il programma del viaggio, qualora i competenti pubblici ufficiali della Parte Richiedente desiderino recarsi nel territorio della Parte Richiesta ai fini dell'esecuzione della richiesta;
 - i) la sentenza o i provvedimenti giudiziari e gli altri documenti, elementi di prova o le informazioni necessarie per l'esecuzione della richiesta.
3. Se la Parte Richiesta ritiene che le informazioni contenute nella richiesta di assistenza non siano sufficienti per la sua esecuzione ai sensi del presente Trattato, essa richiederà per iscritto informazioni aggiuntive per iscritto e fisserà una data entro la quale queste informazioni aggiuntive dovranno pervenire.
4. La richiesta deve essere presentata per iscritto. Tuttavia, in casi urgenti e con il consenso della Parte Richiesta, può essere presentata in altra forma ma deve essere al più presto confermata per iscritto.
5. La richiesta di assistenza e la documentazione di supporto devono essere redatte nella lingua della Parte Richiedente e accompagnate dalla relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta o in lingua inglese.

Articolo 4

Rifiuto o rinvio dell'assistenza

1. L'assistenza giudiziaria chiesta ai sensi del presente trattato sarà rifiutata laddove ricorra una delle seguenti circostanze:
- a) la richiesta non sia conforme a un accordo internazionale della Parte Richiesta o ai principi fondamentali della sua legislazione;
 - b) l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o altri interessi pubblici essenziali della Parte Richiesta;

- c) la richiesta faccia riferimento al perseguimento di una persona per un reato rispetto al quale la stessa persona sia stata definitivamente condannata, prosciolta o graziata nella Parte Richiesta;
 - d) la richiesta faccia riferimento a un reato che non sarebbe più perseguibile a causa del tempo trascorso secondo la legge della Parte Richiesta;
 - e) la richiesta faccia riferimento a un atto od omissione che non costituisce reato secondo la legge della Parte Richiesta;
 - f) la richiesta faccia riferimento a un reato che la Parte Richiesta considera un reato politico;
 - g) la richiesta faccia riferimento a un reato commesso da membri delle forze armate nell'ambito del loro servizio che non costituisce reato ai sensi del diritto penale ordinario;
 - h) la richiesta faccia riferimento a un reato punibile nella Parte Richiedente con una pena proibita dalla legge della Parte Richiesta;
 - i) vi siano fondati motivi per ritenere che la richiesta sia stata presentata allo scopo d'indagare, perseguire o punire una persona per ragioni di razza, sesso, religione, nazionalità od opinione politica, oppure che la posizione di detta persona possa essere comunque pregiudicata per una qualunque di tali ragioni.
2. L'assistenza può essere rinviata dalla Parte Richiesta nel caso in cui l'esecuzione della richiesta possa interferire con indagini, procedimenti o processi in corso nella Parte Richiesta, così come con l'esecuzione di una sentenza.
3. All'atto del rigetto di una richiesta o del rinvio della sua esecuzione ai sensi del presente Articolo, la Parte Richiesta deve:
- a) informare prontamente la Parte Richiedente dei motivi del rigetto o del rinvio; e
 - b) consultare la Parte Richiedente al fine di stabilire se l'assistenza possa essere fornita alle condizioni ritenute necessarie dalla Parte Richiesta.
4. Se accetta l'assistenza alle condizioni di cui al paragrafo 3.b del presente Articolo, la Parte Richiedente dovrà rispettare e attenersi a tali condizioni.

Articolo 5

Esecuzione delle richieste

- 1. La Parte Richiesta deve prontamente eseguire la richiesta conformemente alla propria legge e, purché non sia in contrasto con tale legge, nel modo richiesto dalla Parte Richiedente.
- 2. Su richiesta, la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente della data e del luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza.
- 3. Compatibilmente con la propria legge, la Parte Richiesta può autorizzare i competenti pubblici ufficiali citati nella richiesta di assistenza a essere presenti all'esecuzione della richiesta.
- 4. La Parte Richiesta informa prontamente la Parte Richiedente delle circostanze che potrebbero ritardare l'esecuzione della richiesta.

5. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta informa prontamente l'Autorità Centrale della Parte Richiedente dell'esito dell'assistenza.

Articolo 6

Notifica di atti

1. Conformemente alla propria legge, la Parte Richiesta esegue prontamente la richiesta di notifica di atti.
2. La richiesta di notifica di un atto di citazione a comparire di una persona deve essere trasmessa alla Parte Richiesta almeno novanta (90) giorni prima della data in cui è richiesta la presenza nel territorio della Parte Richiedente. In caso d'urgenza, la Parte Richiesta può rinunciare a tale requisito.
3. La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente la prova dell'avvenuta notifica dell'atto. Quando non sia possibile effettuare la notifica, la Parte Richiedente deve essere informata delle relative ragioni.
4. La richiesta di notifica deve contenere l'indirizzo del destinatario. Se l'indirizzo fornito nella richiesta di notifica non è completo o è sconosciuto, l'Autorità Centrale adotta, conformemente alla propria legge, tutte le misure necessarie ad accertare l'indirizzo corretto.

Articolo 7

Produzione di documenti, atti e informazioni

1. La Parte Richiesta fornisce copia dei documenti, degli atti o delle informazioni utili ai fini della mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
2. La Parte Richiesta fornisce copia dei documenti, degli atti o delle informazioni con le stesse modalità e alle stesse condizioni alle quali le fornirebbe alle proprie autorità competenti.
3. La Parte Richiesta può fornire le copie o gli originali, salvo che nei casi in cui la Parte Richiedente chieda gli originali.

Articolo 8

Restituzione dei materiali alla Parte Richiesta

La Parte Richiedente, su richiesta della Parte Richiesta, restituisce tutte le cose fornite ai sensi del presente Trattato quando non sono più necessarie per le indagini, i procedimenti o i processi indicati nella richiesta.

Articolo 9**Perquisizioni e sequestri**

La Parte Richiesta, conformemente alla propria legge, esegue le perquisizioni personali o locali disposte nell'ambito di un procedimento penale in corso nella Parte Richiedente al fine di rinvenire e sequestrare materiali, documenti o altri elementi di prova. In tal caso, i diritti dei terzi di buona fede sono rispettati e tutelati.

Articolo 10**Assunzione probatoria e acquisizione delle dichiarazioni**

1. La Parte Richiesta, su richiesta e conformemente alla propria legge, assume le dichiarazioni di persone o chiede alle stesse la produzione di elementi o mezzi di prova da trasmettere alla Parte Richiedente.
2. La persona chiamata a rendere dichiarazioni o fornire elementi o mezzi di prova nella Parte Richiesta ai sensi del presente Articolo ha facoltà di rifiutarsi quando:
 - a) la legge della Parte Richiesta lo consente o esige che detta persona si rifiuti in casi analoghi nell'ambito di procedimenti avviati nella Parte Richiedente; oppure
 - b) la legge della Parte Richiedente lo consente o esige che detta persona si rifiuti in casi analoghi nell'ambito di procedimenti avviati nella Parte Richiedente.
3. Se nella Parte Richiesta una persona sostiene che ai sensi della legge della Parte Richiedente esiste il diritto o l'obbligo di rifiutarsi di rendere dichiarazioni o fornire elementi o mezzi di prova, l'Autorità Centrale della Parte Richiedente fornisce, su richiesta, una certificazione formale di tale diritto od obbligo all'Autorità Centrale della Parte Richiesta. In assenza di prova contraria, tale certificazione formale costituisce prova sufficiente sul punto.
4. Ai fini del presente Articolo, l'assunzione e la trasmissione di elementi o mezzi di prova comprende la produzione di atti, documenti o altri materiali.

Articolo 11**Assunzione probatoria mediante videoconferenza**

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata dall'Autorità competente della Parte Richiedente, la Parte Richiesta può far sì che la persona in questione renda le sue dichiarazioni mediante videoconferenza, se tale audizione sia necessaria nel procedimento penale in corso nello Stato Richiedente. Le Autorità Centrali si consultano al fine di facilitare la soluzione delle questioni giuridiche, tecniche o logistiche che possano sorgere nell'esecuzione della richiesta di assistenza, caso per caso.
2. La Parte Richiesta può consentire l'uso della videoconferenza anche per altri fini, compresi i confronti e il riconoscimento di persone o cose.

Articolo 12**Trasferimento temporaneo di persone condannate e detenute
ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove
nella Parte Richiedente**

- . Una persona condannata e detenuta nella Parte Richiesta può essere, su richiesta della Parte Richiedente, temporaneamente trasferita ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove nella Parte Richiedente.
1. La Parte Richiesta trasferisce la persona condannata e detenuta alla Parte Richiedente solo se:
 - a) detta persona consente al trasferimento ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove; e
 - b) la Parte Richiedente accetta di osservare le specifiche condizioni dettate dalla Parte Richiesta riguardanti la custodia e l'incolumità della persona trasferita.
2. Qualora la Parte Richiesta informi la Parte Richiedente che non è più necessario che la persona trasferita sia detenuta, detta persona sarà posta in libertà e soggetta alle previsioni di cui all'Articolo 13 del presente Trattato.
3. La persona trasferita ai sensi del presente Articolo è restituita alla Parte Richiesta, secondo le modalità concordate dalle Parti, non appena conclusa l'attività in relazione alla quale era stato chiesto il suo trasferimento o comunque nel minor tempo possibile da quando la presenza della persona non sia più necessaria. Il periodo durante il quale la persona è stata trasferita ed è rimasta detenuta nel territorio della Parte Richiedente è computato nel periodo complessivo della sua carcerazione.

Articolo 13**Comparizione di altre persone nella Parte Richiedente
ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove**

1. Su indicazione della Parte Richiedente, la Parte Richiesta può invitare una persona non soggetta alle previsioni di cui all'Articolo 12 del presente Trattato a recarsi nella Parte Richiedente ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove.
2. La Parte Richiesta, se soddisfatta dalle misure per l'incolumità della persona assicurate per iscritto dalla Parte Richiedente, la invita a recarsi nella Parte Richiedente ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove. La persona interessata viene informata sull'alloggio, sul viaggio e sulle spese o indennità che le spettano nella Parte Richiedente. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente della risposta della persona interessata e, se tale persona consente, adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione della richiesta.

Articolo 14**Garanzie**

1. La persona presente nella Parte Richiedente in esecuzione della richiesta ai sensi degli Articoli 12 e 13 del presente Trattato:
 - a) non sarà detenuta, perseguita o punita nella Parte Richiedente, né soggetta ad alcuna causa civile se detta causa non possa essere avviata senza la sua presenza nella Parte Richiedente, in relazione a qualsiasi atto od omissione che si assume sia avvenuto prima della sua partenza dalla Parte Richiesta;
 - b) non potrà, senza il proprio consenso, partecipare ad attività d'indagine o all'assunzione di prove in alcun procedimento o processo penale diverso da quello in relazione al quale la richiesta è stata fatta.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo non trova applicazione se la persona interessata, essendo libera di partire, non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente nel termine di trenta (30) giorni consecutivi dalla notifica della comunicazione ufficiale che la sua presenza non è più richiesta o, essendo partita, sia volontariamente ritornata.
3. La persona che non acconsente a partecipare ad attività d'indagine o all'assunzione di prove ai sensi degli Articoli 12 e 13 del presente Trattato non è passibile di alcuna pena o misura coercitiva né nella Parte Richiedente né nella Parte Richiesta.
4. La persona che acconsente a partecipare ad attività d'indagine o all'assunzione di prove ai sensi degli Articoli 12 e 13 del presente Trattato non sarà perseguita per le sue dichiarazioni, tranne che per la relativa falsità.

Articolo 15**Proventi e strumenti del reato**

1. Su richiesta, la Parte Richiesta s'impegna ad accertare se i proventi o gli strumenti del supposto reato siano localizzati nel suo territorio e comunica alla Parte Richiedente i risultati delle sue indagini.
2. Qualora siano rinvenuti proventi o strumenti del reato, la Parte Richiesta adotta le misure consentite dalla propria legge per congelare, sequestrare o confiscare tali proventi o mezzi. La Parte Richiesta può, nella misura in cui ciò sia consentito dalla sua legge, restituire i proventi e gli strumenti di reato alla Parte Richiedente. La restituzione di tali proventi e strumenti di reato può avere luogo solo quando vi sia una decisione definitiva di un'Autorità giudiziaria o di un'altra Autorità competente della Parte Richiedente.
3. Laddove opportuno, le Parti possono anche considerare, caso per caso, la possibilità di concludere accordi o raggiungere intese reciprocamente accettabili sulla destinazione definitiva dei beni confiscati.
4. Nell'applicazione del presente Articolo, i diritti degli eventuali terzi di buona fede sono rispettati e tutelati ai sensi della legge della Parte Richiesta.

5. Ai fini del presente Trattato, per *proceeds of crime* [proventi di reato] s'intende qualunque bene derivato od ottenuto, direttamente o indirettamente, dalla commissione di un reato; e per *instrumentalities of crime* [strumenti di reato] s'intende qualsiasi cosa che sia stata usata, sia in uso o sia stata destinata a essere usata per la commissione di un reato.

Articolo 16

Notifica di atti e assunzione di prove da parte delle Missioni Consolari e Diplomatiche

Ciascuna Parte può notificare atti ai suoi cittadini e assumere da costoro elementi di prova nel territorio dell'altra Parte attraverso le proprie Missioni Consolari e Diplomatiche, a condizione che le leggi nazionali dell'altra Parte non siano violate e non siano adottate misure coercitive di alcun tipo.

Articolo 17

Tutela della riservatezza e limiti di utilizzo

1. La Parte Richiesta può pretendere che siano tenute riservate le informazioni o le prove fornite, oppure le fonti di tali informazioni o prove. La relativa rivelazione o utilizzazione deve avvenire nel rispetto della legge della Parte Richiedente ed è soggetta al consenso scritto della Parte Richiesta.
2. La Parte Richiedente può pretendere che sia tenuto riservato il contenuto della richiesta di assistenza e dei relativi documenti di supporto. Se la richiesta non può essere eseguita senza violare la riservatezza dei dati, la Parte Richiesta deve informare la Parte Richiedente prima di procedere all'esecuzione. La Parte Richiedente stabilisce se la richiesta debba comunque trovare esecuzione interamente o parzialmente.
3. La Parte Richiedente garantisce che le informazioni o gli elementi di prova ottenuti siano protetti da smarrimento, accesso illegale, utilizzazione, modifica, rivelazione o uso scorretto.
4. Senza il preventivo consenso scritto della Parte Richiesta, la Parte Richiedente non può usare o rivelare le informazioni o le prove ottenute in applicazione del presente Trattato per qualsiasi scopo diverso da quello specificato nella richiesta.

Articolo 18

Protezione dei Dati Personali

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente Articolo, i dati personali possono essere raccolti e adeguato rispetto agli scopi indicati nella richiesta di assistenza giudiziaria.
2. I dati personali trasmessi all'altra Parte come risultato dell'esecuzione di una richiesta presentata ai sensi del presente Trattato, possono essere usati dalla Parte alla quale tali dati sono stati trasmessi esclusivamente per i seguenti scopi:
 - a) per il procedimento penale in relazione al quale era stata richiesta assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;

- b) per altri procedimenti penali direttamente connessi o collegati al procedimento di cui alla lettera (a) di questo paragrafo;
 - c) per prevenire una grave e imminente minaccia alla sicurezza pubblica.
3. Questi dati possono essere usati anche per qualsiasi altro scopo, qualora sia stato dato il preventivo consenso dalla Parte che ha trasmesso i dati personali.
 4. Ciascuna Parte può rifiutarsi di trasmettere dei dati personali qualora essi siano protetti dalla propria legge nazionale e lo stesso livello di protezione non sia previsto nell'altra Parte.
 5. La Parte che trasmette dei dati personali può chiedere all'altra Parte di fornire informazioni sull'uso fattone.
 6. I dati personali trasmessi ai sensi del presente Trattato sono processati e cancellati nel rispetto della legge della Parte che li ha ricevuti. In ogni caso, i dati trasmessi devono essere cancellati non appena non siano più necessari allo scopo per il quale erano stati trasmessi.
 7. Il presente Articolo non pregiudica la facoltà della Parte che trasmette dei dati personali di imporre condizioni aggiuntive nei particolari casi in cui, in assenza di tali condizioni, la richiesta di assistenza giudiziaria non possa essere eseguita. Laddove siano state imposte condizioni aggiuntive ai sensi del presente paragrafo, la Parte alla quale i dati personali sono stati trasmessi è obbligata a trattarli rispettando tali condizioni.

Articolo 19

Certificazione e Autenticazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente Articolo, la richiesta di assistenza, i relativi documenti di sostegno e i documenti o materiali forniti in risposta alla richiesta, non richiedono alcuna forma di certificazione o autenticazione.
2. Nei particolari casi in cui la Parte Richiesta o la Parte Richiedente chiedano che i documenti o i materiali siano autenticati, essi saranno debitamente autenticati con le modalità previste dal paragrafo 3.
3. I documenti o i materiali sono autenticati ai sensi del presente Trattato se risultano essere firmati da un funzionario dell'Autorità competente e timbrati col timbro ufficiale della stessa Autorità ai sensi della legge della Parte che li trasmette.

Articolo 20

Spese

1. La Parte Richiesta sopporta i costi di esecuzione della richiesta di assistenza a eccezione di quelli a carico della Parte Richiedente, che sono:

- a) le spese di viaggio di qualsiasi persona da o verso il territorio della Parte Richiesta e ogni onere, indennità, spesa spettante alla stessa persona che si trovi nel territorio della Parte Richiedente in ragione di una richiesta formulata ai sensi degli Articoli 12 e 13 del presente Trattato;
 - b) le spese di viaggio degli agenti di custodia o delle scorte;
 - c) le spese relative ai periti e consulenti tecnici;
 - d) le spese relative all'interpretariato e alla traduzione e trascrizione dei documenti, nonché quelle di assunzione delle prove mediante videoconferenza o altro mezzo elettronico dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente.
2. Nel caso in cui risulti evidente che l'esecuzione della richiesta necessiti di spese di natura straordinaria, le Parti si consultano tra loro per stabilire i termini e le condizioni alle quali l'assistenza richiesta può essere fornita.

Articolo 21

Compatibilità con altri trattati internazionali

Il presente Trattato non impedisce a una Parte di fornire assistenza all'altra Parte in applicazione di altri trattati internazionali dei quali entrambe siano parte e, per quanto riguarda la Repubblica italiana, non pregiudica alcun diritto od obbligo derivante dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 22

Consultazione

Le Parti si consultano tra loro, in date reciprocamente concordate, per promuovere la più effettiva attuazione del presente Trattato. Le Parti possono anche accordarsi su tutte quelle misure pratiche che risultino necessarie per agevolare l'attuazione del presente Trattato.

Articolo 23

Risoluzione delle Controversie

Qualsiasi controversia emergente dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato verrà risolta mediante la consultazione tra le Parti.

Articolo 24**Entrata in vigore e cessazione**

1. Il presente Trattato:
 - a) entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data in cui l'ultima notifica di adempimento delle procedure nazionali di ratifica del Trattato è scambiata attraverso i canali diplomatici;
 - b) si applica alle richieste presentate dopo la data della sua entrata in vigore, anche se gli atti o le omissioni di cui si discute si sono verificati prima di tale data;
 - c) può essere modificato o integrato col reciproco consenso delle Parti. Qualora il Trattato sia modificato o integrato, le modifiche o le integrazioni divengono parti integranti del presente Trattato.
2. Ciascuna Parte può far cessare il presente Trattato dandone notifica scritta all'altra Parte. Detta notifica ha effetto sei (6) mesi dopo la data in cui è stata ricevuta dall'altra Parte.
3. Una volta cessato, il presente Trattato trova comunque applicazione per le richieste presentate prima della data di cessazione.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a ROMA, il 26/07/2023, nelle lingue Italiana, Vietnamita e Inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione, prevarrà il testo in lingua Inglese.

**PER LA
REPUBBLICA ITALIANA**



Sottosegretario di Stato alla Giustizia

**PER LA
REPUBBLICA SOCIALISTA
DEL VIETNAM**



**Vice Procuratore Generale
Procura Suprema del Popolo**

**TREATY ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

The Italian Republic and the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as the Parties),
Desiring to enhance their cooperation to effectively combat crimes,
Having due regard for human rights and the rule of law,
Have agreed as follows:

Article 1

Scope of Assistance

1. The Parties shall, in accordance with this Treaty and their respective domestic laws, provide to each other the widest mutual assistance in criminal matters.

2. Such assistance may consist of:

- a) serving documents;
- b) summoning persons related to criminal proceedings;
- c) taking and providing evidence, including statements of persons;
- d) transfer of proceedings in criminal matters;
- e) temporary transfer of sentenced persons in custody in the Requested Party to appear in the Requesting Party to assist in investigations or give evidence;
- f) taking measures to trace, restrain, freeze, seize or confiscate proceeds and/or instrumentalities of crime;
- g) exchanging and providing information, including those related to bank accounts and financial institutions;
- h) any other form of assistance consistent with the objects of this Treaty which is not inconsistent with the law of the Requested Party.

3. This Treaty does not apply to:

- a) the extradition, or the arrest or detention of any person with a view to extradite that person;

- b) the enforcement in the Requested Party of criminal judgments imposed in the Requesting Party, except to the extent permitted by the law of the Requested Party and this Treaty;
- c) the transfer of sentenced persons to serve sentences.

Article 2

Central Authority

1. Each Party shall designate a Central Authority for the purpose of the implementation of this Treaty.
2. The following agencies are designated as the Central Authorities as this Treaty comes into effect:
 - a) the Central Authority of the Italian Republic shall be the Ministry of Justice.
 - b) the Central Authority of the Socialist Republic of Viet Nam shall be the Supreme People's Procuracy.
3. Each Party shall inform the other of any change of its Central Authority provided in paragraph 2 of this Article through diplomatic channels.
4. The Central Authorities shall directly communicate with each other to implement this Treaty. Where necessary, the Parties may communicate through diplomatic channels.

Article 3

Content and form of requests

1. The letter of request for assistance shall include:
 - a) the name and address of the requesting Authority;
 - b) the name and address of the requested Authority;
 - c) the name of a person and his/her permanent residence or office address, the official name and address of an entity or organization or its head office to whom or which the request relates;
 - d) a description of the assistance sought, the purpose of the request, the nature and relevant facts of the case, the provision and punishment of the applicable laws, the progress of the investigation, prosecution or court proceedings and the time limit within which the request should be executed.
2. The letter of request for assistance may include:
 - a) the identity, nationality and domicile of the person to whom the case relates or the other who knows information sought that is related to the said case;
 - b) matters for which an interrogation seeks, a list of questions posed and, in cases of a request for obtaining evidence, a description of documents, records or items of evidence rendered

and, if necessary, a description and identity of the person who is required to render such documents, records or items of evidence;

c) a list of questions and requirements for the summoned persons related to criminal proceedings;

d) in case of a request for search, seizure, tracing or confiscation of proceeds and/or instrumentalities of crime, a description of searched property and premises, the grounds to believe that the proceeds and/or instrumentalities of crime are existing in the Requested Party and the orders or judgments of the court to which the request relates;

e) measures applicable to the request that would likely result in locating or seizing proceeds and/or instrumentalities of crime;

f) requirements or procedures that the Requesting Party wishes to be followed to facilitate the execution of the request, including forms or manners in which information, evidence, documents or items are provided;

g) the degree of confidentiality required and the reasons thereof;

h) the purpose, intended date and schedule of the trip if competent officer(s) of the Requesting Party wishes to travel to the territory of the Requested Party for the purpose of the execution of the request;

i) the criminal judgment or order of a court and other documents, items of evidence or information necessary for the execution of the request.

3. If the Requested Party considers that the information contained in the letter of request is not sufficient to enable the request to be dealt with under this Treaty, it shall request additional information in writing and set a specific date on which such additional information is received.

4. The request shall be made in writing. However, in urgent cases and permitted by the Requested Party, it may be made in another form but shall be promptly confirmed in writing thereafter.

5. The letter of request and its supporting document shall be in the language of the Requesting Party and accompanied by a translation into the language of the Requested Party or into English.

Article 4

Refusal or postponement of assistance

1. Legal assistance under this Treaty shall be refused in any of the following circumstances:

a) the request is inconsistent with an international agreement of which the Requested Party is a member or inconsistent with the fundamental principles of the law of the Requested Party;

b) the execution of the legal assistance request would prejudice sovereignty, national security, public order or other essential public interests of the Requested Party;

c) the request relates to the prosecution of a person for an offence in respect of which the offender has been finally convicted, acquitted or pardoned in the Requested Party;

d) the request relates to an offence that could be no longer prosecuted by reason of lapse of time under the law of the Requested Party;

e) the request relates to an act or omission that does not constitute an offence under the law of the Requested Party;

f) the request relates to an offence which the Requested Party considers an offence of political nature;

g) the request relates to a criminal offence committed by members of military forces within their service that does not constitute a criminal offence under ordinary criminal law;

h) the request relates to a criminal offence punishable in the Requesting Party by a type of penalty which is prohibited by the law of the Requested Party;

i) there are substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of investigating, prosecuting or punishing a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinion or that the person's position may be prejudiced for any of these reasons.

2. Assistance may be postponed by the Requested Party if the execution of the request would interfere an ongoing investigation, prosecution, court proceedings or enforcement of judgment in the territory of the Requested Party.

3. When refusing a request or postponing its execution under this Article, the Requested Party shall:

a) promptly inform the Requesting Party of reason(s) for any refusal or postponement; and

b) consult with the Requesting Party of whether assistance may be provided subject to certain conditions as the Requested Party deems necessary.

4. If the Requesting Party accepts assistance subject to the conditions provided in paragraph 3.b of this Article, it shall comply with them.

Article 5

Execution of requests

1. The Requested Party shall promptly execute the request in accordance with its law and, in so far as it is not inconsistent with its law, in the manner requested by the Requesting Party.

2. Upon request, the Requested Party shall inform the Requesting Party of the date and place of the execution of the request for assistance.

3. Provided it is not contrary to its domestic law, the Requested Party may authorise the competent officer(s) specified in the request for legal assistance to be present to the execution of the request.

4. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of circumstances which are likely to cause a delay in executing the request.

5. The Central Authority of the Requested Party shall promptly inform the Central Authority of the Requesting Party of results of assistance.

Article 6

Service of documents

1. The Requested Party shall, in so far as its law permits, promptly execute the request of serving documents.

2. A request for serving a document summoning persons shall be sent to the Requested Party not less than ninety (90) days before the date on which the attendance is required in the Requesting Party. In urgent cases, the Requested Party may waive this requirement.

3. The Requested Party shall send to the Requesting Party proof of service of the document. If service cannot be effected, the Requesting Party shall be informed of the reason(s).

4. The request for service shall contain the fixed address of the addressee. If the address given in the request for service is not complete or known, the Central Authority shall, in accordance with its domestic law, take the necessary measures to ascertain the correct address.

Article 7

Provision of documents, records and information

1. The Requested Party shall provide copies of documents, records or information related to mutual legal assistance in criminal matters.

2. The Requested Party may provide the copy of any document, record or information in the same manner and condition as provided to its competent authorities.

3. The Requested Party may provide copies of original documents or records, except in cases the Requesting Party requires the originals.

Article 8

Return of materials to the Requested Party

The Requesting Party shall, upon request of the Requested Party, return the materials provided under this Treaty when they are no longer necessary to the criminal matters specified in the request.

Article 9

Search and seizure

The Requested Party shall, in so far as its law permits, carry out search warrants against persons or premises to search and seize materials, documents or items of evidence in criminal cases in the Requesting Party. In this circumstance, the rights of bona fide third parties are respected and protected.

Article 10

Taking evidence and obtaining statements

1. The Requested Party shall, upon request and in consistent with its law, obtain statements of persons or require them to provide items of evidence for the transmission to the Requesting Party.

2. A person who is called upon to give evidence in the Requested Party under this Article may decline to give evidence where either:

a) the law of the Requested Party permits or requires that person to decline to give evidence in similar circumstances in procedures commencing in the Requested Party; or

b) the law of the Requesting Party permits or requires that person to decline to give evidence in similar circumstances in procedures commencing in the Requesting Party.

3. If any person in the Requested Party claims that there is a right or obligation to decline to give evidence under the law of the Requesting Party, the Central Authority of the Requesting Party shall, upon request, provide a formal certification of that right or obligation to the Central Authority of the Requested Party as to the existence of that right or obligation. In the absence of evidence to the contrary, such formal certification shall be sufficient evidence of the matters stated in it.

4. For the purpose of this Article, taking and providing evidence shall include the production of documents, records or other materials.

Article 11

Taking Evidence by Videoconference

1. If a person is in the Requested Party and has to be heard by the competent authority of the Requesting Party, the Requested Party may enable a statement to be taken from that person by that competent authority by videoconference, if such hearing is necessary for the criminal proceedings in the Requesting Party. The Central Authorities shall consult in order to facilitate resolution of legal, technical or logistical issues that may arise in the execution of the request for assistance on a case-by-case basis.

2. The Requested Party may allow the use of videoconference also for other purposes, including to effect the recognition of persons or items of evidence and for confrontations.

Article 12

Temporary transfer of sentenced persons in custody to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party

1. A sentenced person in custody in the Requested Party may be, upon the request of the Requesting Party, temporarily transferred to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party.

2. The Requested Party shall only transfer the sentenced person in custody to the Requesting Party if:

- a) that person consents to the transfer to assist in investigations or give evidence; and
- b) the Requesting Party agrees to comply with specific conditions required by the Requested Party concerning the custody and safety of the transferred person.

3. Where the Requested Party advises the Requesting Party that the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be set at liberty and be treated as the person provided in Article 13.

4. The transferred person under this Article shall be returned to the Requested Party in the manner the Parties have arranged at the conclusion of the matter in relation to which the transfer was sought or at such earlier time as the person's presence is no longer required. The period during which such person was transferred and under custody in the Requesting Party shall count towards the period of his/her imprisonment.

Article 13

Arrangement of other persons to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party

1. Upon the request of the Requesting Party, the Requested Party may invite a person who is not subject to Article 12 of this Treaty to travel to the Requesting Party to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party.

2. The Requested Party shall, if satisfied with arrangements for the person's safety under an assurance in writing made by the Requesting Party, invite that person to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party. That person shall be informed of accommodation, travelling and any expenses or allowances payable in the Requesting Party. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the person's response and, if the person consents, take steps necessary to execute the request.

Article 14

Safe conduct

1. The person present in the Requesting Party under the request subject to Article 12 and 13 of this Treaty:

a) shall not be detained, prosecuted or punished in the Requesting Party, not also subjected to any civil suit if such civil suit can not be commenced without the person's presence in the Requesting Party, in respect of any act or omission of the person that is alleged to have occurred before the person's departure from the Requested Party.

b) shall not, without that person's consent, give evidence in any criminal proceedings or assist in any investigation other than the criminal matters in respect of which the request is made.

2. The paragraph 1 of this Article shall cease to apply if that person, being free to leave, has not left the Requesting Party within a period of thirty (30) consecutive days after that person has been officially notified that his/her presence is no longer required or, having left, has voluntarily returned.

3. The person who does not consent to assist in investigations or give evidence under Article 12 or Article 13 of this Treaty shall not be liable to any penalty or be subjected to any coercive measure in the Requesting Party or in the Requested Party.

4. The person who consents to assist in investigations or give evidence under Article 12 or Article 13 of this Treaty shall not be prosecuted for that person's statement, except that he/she makes false statements.

Article 15

Proceeds and instrumentalities of crime

1. The Requested Party shall, upon request, endeavor to ascertain whether proceeds and/or instrumentalities of the alleged crime are located in its territory and shall notify the Requesting Party of the results of its inquiries.

2. Where suspected proceeds and/or instrumentalities of crime are found, the Requested Party shall take measures as are permitted by its law to freeze, seize or confiscate such proceeds and/or instrumentalities of crime. The Requested Party may, to the extent permitted by its law, return the proceeds and/or instrumentalities of crime to the Requesting Party. The return of such proceeds and/or instrumentalities of crime shall only be executed when there is a final determination made by a court or another competent authority of the Requesting Party.

3. Where appropriate, Parties may also give special consideration to concluding agreements or mutually acceptable arrangements, on a case-by-case basis, for the final disposal of confiscated property.

4. In the application of this Article, the rights of relevant bona fide third parties shall be respected and protected under the law of the Requested Party.

5. For the purpose of this Treaty, “proceeds of crime” shall mean any assets derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence; and “instrumentalities of crime” shall mean any property that has been used, being used or intended to be used in the commission of an offence.

Article 16

Service of Documents and Taking of Evidence by Diplomatic Missions, Consular Posts

Either Party may serve documents on and receive evidence from its nationals in the territory of the other Party through its Diplomatic Missions or Consular Posts therein, provided that the domestic laws of the other Party will not be violated and no coercive measures of any kind are taken.

Article 17

Protection of confidentiality and limitation on use

1. The Requested Party may request to keep confidential the information or evidence provided or sources of such information or evidence. The disclosure or use must be consistent with the law of the Requesting Party and subject to a writing consent of the Requested Party.

2. The Requesting Party may request to keep confidential the content of the request for assistance and its supporting documents. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party before the request is executed. The Requesting Party shall then determine whether the request should be nevertheless wholly or partly executed.

3. The Requesting Party shall ensure that information or evidence obtained must be protected against loss, unlawful access, use, modification and disclosure or misuse.

4. Without prior written consent of the Requested Party, the Requesting Party shall not use or disclose information or evidence obtained under this Treaty for any purpose other than the purpose specified in the request.

Article 18

Protection of Personal Data

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for legal assistance.

2. Personal data transferred to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty may be used by the Party to which such data have been transferred for the following purposes exclusively:

a) for the purpose of the criminal proceedings in which the legal assistance was requested under this Treaty;

b) for other criminal proceedings directly related to the proceedings mentioned under subparagraph (a) of this paragraph;

c) for preventing an immediate and serious threat to public security.

3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transferred the personal data.

4. Either Party may refuse to transfer personal data where such data are protected under its national law, and the same level of data protection cannot be provided by the other Party.

5. The Party that transfers personal data may require the other Party to give information on the use made with such data.

6. Personal data transferred under this Treaty shall be processed and deleted in line with the national law of the Party which received such data. Irrespective of these limits, the data transferred shall be deleted as soon as they are no longer required for the purpose for which they were transferred.

7. This Article shall not prejudice the ability of the Party which transmits the personal data to impose additional conditions in a particular case when the request for legal assistance could not be executed in the absence of such conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Party to which the personal data have been transmitted shall process the received data according to those conditions.

Article 19

Certification and Authentication

1. Not subject to paragraph 2 of this Article, a request for assistance, the documents in support thereof, and documents or materials furnished in response to a request, shall not require any form of certification or authentication.

2. Where, in a particular case, the Requested Party or the Requesting Party requests that documents or materials be authenticated, the documents or materials shall be duly authenticated in the manner provided in paragraph 3.

3. Documents or materials are authenticated for the purposes of this Treaty if they purport to be signed by an official of a competent authority and to be sealed with an official seal of that authority under the law of the sending Party.

Article 20

Expenses

1. The Requested Party shall meet the cost of fulfilling the request for assistance except that the Requesting Party shall bear:

- a) the expenses associated with conveying any person to or from the territory of the Requested Party and any fees, allowances, expenses payable to that person whilst in the Requesting Party pursuant to a request under Article 12 and Article 13 of this Treaty;
- b) the expenses associated with conveying custodial or escorting officers;
- c) the expenses associated with expert;
- d) the expenses associated with interpreting, translating and transcription of documents and obtaining evidence via videoconference or other electronic means from the Requested Party to the Requesting Party.

2. Where it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult each other to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided.

Article 21

Compatibility with other international treaties

This Treaty shall not prevent one Party from providing assistance to the other pursuant to other international treaties to which they are a party and, for the Italian Republic, not prejudice any right or obligation arising from its membership in the European Union.

Article 22

Consultation

The Parties shall consult each other, at times mutually agreed to by them, to promote the most effective implementation of this Treaty. The Parties may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.

Article 23

Settlement of disputes

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Parties.

Article 24**Entry into force and termination**

1. This Treaty:

a) shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the day on which the final notification of fulfilling the domestic legal procedures to ratify the Treaty has been exchanged through diplomatic channels;

b) shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date;

c) may be amended and supplemented subject to mutual consent of the Parties. Where the Treaty is amended and supplemented, the written amendments and supplements shall become an integral part of this Treaty.

2. Each Party may terminate this Treaty by giving a written notification to the other Party. Such termination takes effect six (06) months following the date on which it is received by the other Party.

3. Where being terminated, this Treaty shall nevertheless take effect to requests made prior to the day of termination.

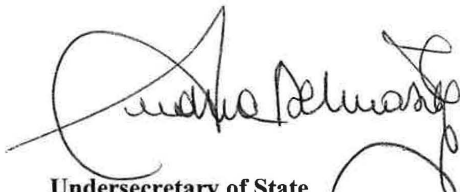
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective States, have signed this Treaty.

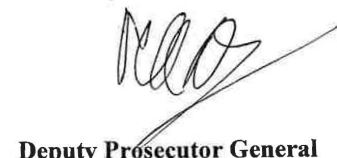
DONE at ROME

On 26/07/2023 in the Italian, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE ITALIAN REPUBLIC

**FOR THE SOCIALIST REPUBLIC
OF VIET NAM**


**Undersecretary of State
to the Ministry of Justice**


**Deputy Prosecutor General
Supreme People's Procuracy**



19PDL0200360